

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

V REPARTO – AFFARI GENERALI

SMD - G 010

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE UNIFORMI**



ROMA, 2002

INDICE

Atto di approvazione	pag. III
Elenco di distribuzione	pag. IV
Registrazione delle AA. e VV	pag. VI

TITOLO I LE UNIFORMI MILITARI

Capo I Disposizioni a carattere generale	pag. 7
– Sezione I Definizioni e fonti normative	pag. 7
– Sezione II Vigilanza e controllo	pag. 8
– Sezione III Uniformi storiche	pag. 8
Capo II Uso dell'uniforme	pag. 10
– Sezione I Tipologia	pag. 10
– Sezione II Deroghe all'uso obbligatorio dell'uniforme	pag. 11
– Sezione III Uso dell'abito civile	pag. 12
– Sezione IV Uso facoltativo dell'uniforme	pag. 12
– Sezione V Militari in particolare destinazione	pag. 13
– Sezione VI Militari delle categorie in congedo	pag. 15
– Sezione VII Norme particolari	pag. 17
Capo III Uniformi per cappellani militari	pag. 19
– Sezione I Tipi di uniformi e loro uso	pag. 19
– Sezione II Distintivi	pag. 21

TITOLO II ELEMENTI COMUNI DELL'UNIFORME DECORAZIONI E DISTINTIVI

Capo I Decorazioni	pag. 23
– Sezione I Classificazione, obblighi, divieti	pag. 24
– Sezione II Caratteristiche ed uso delle decorazioni	pag. 27
Capo II Distintivi	pag. 30
– Sezione I Distintivi di grado	pag. 32
– Sezione II Distintivi di incarico	pag. 32
– Sezione III Distintivi d'onore	pag. 36
– Sezione IV Distintivi di merito	pag. 40
– Sezione V Distintivi tradizionali	pag. 42
– Sezione VI Distintivi ricordo	pag. 43
– Sezione VII Distintivi di istruttore	pag. 44
– Sezione VIII Distintivi di appartenenza	pag. 45

– Sezione IX	Distintivi di specializzazione	pag. 54
Capo III	Particolari capi di uniformi	pag. 55
– Sezione I	Sciarpa azzurra	pag. 55
– Sezione II	Uso del copricapo, cappotto o impermeabile, guanti, sciabola	pag. 56

TITOLO III **NORME DI ATTUAZIONE E FINALI**

Capo I	Norme di attuazione	pag. 58
– Sezione I	Regolamenti di Forza Armata	pag. 58
– Sezione II	Corredo del personale di alcune categorie	pag. 58
Capo II	Norme finali	pag. 60
– Sezione I	Adozione di nuove uniformi	pag. 60
– Sezione II	Nomenclatura	pag. 60

ALLEGATI

❖	“A” Prospetto delle uniformi da indossare nelle varie circostanze	pag. 62
❖	“B” Distintivi per cappellani	pag. 76
❖	“C” Decorazioni di uso permanente	pag. 77
❖	“D” Distintivo di incarico	pag. 84
❖	“E” Distintivi d’onore	pag. 85
❖	“F” Distintivi di merito	pag. 87
❖	“G” Distintivo ricordo	pag. 88
❖	“H” Distintivi di appartenenza	pag. 89
❖	“I” Sciarpa azzurra	pag. 93
❖	“L” Uso del copricapo, della sciabola, del capotto e dell’impermeabile nelle diverse circostanze	pag. 94
❖	“M” Distintivi tradizionali	pag. 96


APPENDICE

❖	Determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa:	
–	Elementi aggiuntivi ai distintivi di grado	pag. 97

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la Pubblicazione SMD-G-010 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE UNIFORMI" Edizione 2002.

Roma, 18 giu. 2002

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
GEN. ROLANDO MOSCA MOSCHINI


ELENCO DI DISTRIBUZIONE

DIRAMAZIONE ESTERNA ENTI INTERFORZE

ENTI	NUMERO DI COPIE (1)
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE	1
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	1
CENTRO INTERFORZE PER LA VERIFICA DEGLI ARMAMENTI	1
CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	1
CENTRO INTERFORZE DI TELERILEVAMENTO SATELLITARE	1
CENTRO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL SICRAL	1
CENTRO INTERFORZE STUDI PER LE APPLICAZIONI MILITARI	1
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC	1
SCUOLA DI TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE	1
SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	1
SCUOLA INTERFORZE INTELLIGENCE E GUERRA ELETTRONICA	1
UFFICIO ADDETTI MILITARI PRESSO LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA ALL'ONU	1
UFFICIO ADDETTI MILITARI PRESSO LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA AL CONSIGLIO ATLANTICO	1
RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO IL COMITATO MILITARE NATO	1
RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO IL COMANDO SUPREMO POTENZE ALLEATE IN EUROPA	1
RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO IL COMITATO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA NATO SOTTOCOMITATO MATERIE GENERALI DEL NATO PBEIST	1
QUARTIER GENERALE ITALIANO PRESSO IL REGIONAL HEADQUARTERS AFSOUTH	1
QUARTIER GENERALE ITALIANO PRESSO IL JOINT HEADQUARTERS SOUTH	1
QUARTIER GENERALE ITALIANO PRESSO IL COMANDO EUROFOR	1

HOST NATION SUPPORT GROUP PRESSO IL NATO DEFENCE COLLEGE	1
COMANDO USA – SETAF UFFICIO DCS (NATO)	1

DIRAMAZIONE ESTERNA

ENTI	NUMERO DI COPIE (1)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA UFFICIO PER GLI AFFARI MILITARI	1
MINISTERO DELLA DIFESA GABINETTO DEL MINISTRO	5
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /DNA	5
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	5
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	5
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	5
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	5
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	1

DIRAMAZIONE INTERNA

UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMD	1
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SMD	1
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	5
I REPARTO PERSONALE	1
II REPARTO INFORMAZIONI E SICUREZZA	1
III REPARTO POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE	1
IV REPARTO LOGISTICA E INFRASTRUTTURE	1
REPARTO TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA ED INFORMATICA	1
UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1

(1) Per la riproduzione e distribuzione agli Enti/Reparti dipendenti.

TITOLO I

LE UNIFORMI MILITARI

Capo I DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Sezione I DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE

Art. 1

L'uniforme militare

L'uniforme militare è l'insieme organico dei capi di vestiario corredo ed equipaggiamento indossati dal militare sia per lo svolgimento del servizio sia al di fuori di esso quale elemento distintivo della condizione militare.

E' pertanto, precluso l'uso di accessori, non autorizzati e non motivati da riconosciute esigenze sanitarie, tali da modificare l'aspetto estetico del personale ed estranei alle consuetudini ed alle tradizioni militari.

Art. 2

Normativa sull'uso dell'uniforme

L'uso dell'uniforme è regolato:

- dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
- dal Regolamento di disciplina militare;
- dalle presenti norme;
- dai Regolamenti di F.A. e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 3

Caratteristiche dell'uniforme

Le caratteristiche, la foggia, la composizione, il colore delle uniformi sono definiti, per ciascuna Forza Armata ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dagli specifici regolamenti sulle uniformi.

Ogni Forza Armata stabilisce anche gli elementi caratteristici indicanti il ruolo, l'Arma, il Corpo o la Specialità di appartenenza del personale.

Gli elementi ed accessori aventi carattere comune sono definiti dalle presenti norme.

Sezione II

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 4

Osservanza delle norme

I militari di qualsiasi grado sono responsabili della corretta applicazione delle norme sull'uniforme.

I Comandanti di tutti i livelli hanno l'obbligo di controllare che i militari dipendenti, durante il servizio o comunque nei luoghi militari, si attengano a dette norme.

Il controllo e la vigilanza sui militari in uniforme al di fuori dei luoghi militari compete al Comandante del presidio.

Art. 5

Capi di corredo di Proprietà dell'Amministrazione Militare.

Distribuzione, rinnovo e recupero dei capi di vestiario ed equipaggiamento di proprietà dell'Amministrazione Militare non disciplinati dalla legge sono regolati dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dalle norme regolamentari di Forza armata.

Per il personale militare non dipendente dal Ministero della Difesa si applicano le analoghe norme emanate nell'ambito dei rispettivi Ministeri.

Sezione III

UNIFORMI STORICHE

Art. 6

Casi di applicazione

Gli Stati Maggiori di Forza Armata ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel definire le caratteristiche delle uniformi per il personale dipendente, possono rifarsi, per alcune di esse, a modelli rilevanti per la storia nazionale.

Analoga facoltà è loro attribuita per la definizione di alcuni accessori, purché il loro modello non contrasti esteticamente con le restanti parti del tipo di uniforme che li comprende.

Art. 7
Uso delle uniformi storiche

L'uso delle uniformi storiche o degli accessori storici è regolato dalle stesse Autorità che ne definiscono le caratteristiche.
Per ciascun tipo di uniforme storica dovrà essere indicato quale tipo o quali tipi di altra uniforme essa sostituisce.

Art. 8
Accessori

Ferme restando le norme in materia di foggia, dimensioni e precedenze degli accessori, ivi compresi i distintivi e le decorazioni, contenute nel presente regolamento, la rispettiva collocazione sulle uniformi storiche potrà scostarsi dalla norma per adeguarsi alle caratteristiche del relativo modello.

Capo II USO DELL'UNIFORME

Sezione I TIPOLOGIA

Art. 9 Tipi di uniforme

L'uniforme è variamente composta in relazione alla circostanza nella quale deve essere indossata.

Denominazioni e sigle delle diverse combinazioni sono comuni a tutte le Forze armate.

Lo Specchio Allegato A definisce il tipo di uniforme da indossare nelle diverse circostanze.

Art. 10 Varianti stagionali

Per ciascun tipo di uniforme indicato nello specchio Allegato A esistono varianti stagionali: quella estiva (E.), quella invernale (I) e, per la Marina, quella di mezza stagione (M.S.).

L'uso delle anzidette varianti è stabilito in base ai cambiamenti stagionali e climatici, secondo quanto disposto dal Regolamento per il servizio di presidio, nonché da quanto stabilito dagli specifici Regolamenti sulle uniformi di Forza Armata.

Art. 11 Promiscuità

E' vietato l'uso promiscuo di capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso.

Il divieto di uso promiscuo di capi di corredo militare con capi di vestiario civile sancito dal Regolamento di disciplina militare non si applica:

- alle decorazioni militari, per le quali valgono le disposizioni della parte seconda delle presenti norme;
- ai capi di vestiario ed accessori prescritti dalla legge per ragioni di sicurezza o di incolumità personale purché siano sobri e confacenti alla dignità dell'uniforme.

Art. 12
Vincolo territoriale

Il militare deve indossare le uniformi nella variante stagionale in uso nel presidio in cui si trova, secondo quanto stabilito nello specchio Allegato A.

Art. 13
Servizi caratteristici di Forza armata

Le uniformi da indossare per servizi caratteristici di ciascuna Forza armata, non previsti dallo specchio Allegato A, sono disciplinate dai rispettivi Stati Maggiori e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 14
Segni di lutto

I segni di lutto in uso per gli abiti borghesi non possono essere adottati su uniformi.

Sezione II
DEROGHE ALL'USO OBBLIGATORIO DELL'UNIFORME

Art. 15
Disposizioni di servizio

Le disposizioni di servizio in deroga all'uso obbligatorio dell'uniforme in servizio di cui all'art. 5, comma quinto, della legge 11 luglio 1978, n. 382, sono contenute nei titoli che seguono.

Art. 16
Ulteriori deroghe

Gli Stati Maggiori, per il Personale militare proprio e degli Enti dipendenti, hanno la facoltà di emanare ulteriori disposizioni di servizio in applicazione della predetta norma di legge sia direttamente sia per delega ai Comandi subordinati.

Sezione III

USO DELL'ABITO CIVILE

Art. 17

Autorizzazioni

Il Comandante di corpo o Capo di corpo ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente, individualmente e limitatamente nel tempo, ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di un particolare compito, o per gravi motivi di carattere personale, o per esigenze di sicurezza.

Art. 18

Deroghe all'uso dell'uniforme nei luoghi militari.

E' consentito l'uso dell'abito civile all'interno dei luoghi militari anche ai militari che:

- escono dai predetti luoghi o vi rientrano, limitatamente al tragitto da e per i locali ove sono custoditi gli effetti personali;
- si recano in locali di ritrovo ai quali sia consentito l'accesso in abito civile, limitatamente al tragitto da e per tali locali;
- hanno necessità, durante un permesso o una licenza, di recarsi presso Comandi militari o strutture sanitarie militari;
- sono chiamati, in relazione alle loro funzioni, a prestare la loro opera in ore non di servizio, nei casi in cui l'urgenza dell'intervento non consenta loro di indossare l'uniforme.

Sezione IV

USO FACOLTATIVO DELL'UNIFORME

Art. 19

Militari al di fuori delle ore di servizio in luoghi non militari

Al militare in servizio attivo è consentito di indossare l'uniforme anche al di fuori del servizio in luoghi non militari.

Egli è in tal caso responsabile del decoro e del prestigio dell'uniforme stessa e deve attenersi a tutte le norme sull'uniforme in vigore.

Art. 20
Attività a carattere privato

La facoltà di cui al precedente articolo non é compatibile con lo svolgimento di arti, mestieri o professioni così come sancito dall'art. 17, comma 5, del Regolamento di disciplina militare.

Sezione V
MILITARI IN PARTICOLARE DESTINAZIONE

Art. 21
Licenza all'estero

Il militare che si reca in licenza all'estero non può, di massima, indossare l'uniforme.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'Autorità che concede la licenza, sentita la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato, qualora il militare sia invitato a partecipare a raduni, manifestazioni o cerimonie per le quali l'Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme.

Art. 22
Servizio isolato in territorio nazionale

Il militare comandato in servizio isolato al di fuori dell'Ente di appartenenza ma in territorio nazionale:

- svolge il servizio in uniforme;
- può viaggiare in abito civile se utilizza mezzi di trasporto non militari.

L'Autorità militare che ordina il servizio può prescrivere l'uso dell'abito civile, per tutto il servizio o parte di esso, qualora richiesto dalle circostanze.

Art. 23
Servizio collettivo in territorio nazionale

Per i servizi collettivi in territorio nazionale è d'obbligo l'uso dell'uniforme anche per i trasferimenti con mezzi non militari qualora si tratti di movimenti di reparti organici e comunque se il personale è armato.

Art. 24
Servizio isolato all'estero

L'Autorità militare che ordina un servizio isolato all'estero prescrive l'uso dell'uniforme da parte del personale comandato:

- in relazione allo scopo del servizio ;
- nel rispetto degli usi e consuetudini dell'Ente presso il quale deve svolgersi il servizio;
- dopo avere eventualmente consultato la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato.

I viaggi da e per l'estero vengono di norma compiuti:

- in abito civile, se si utilizzano mezzi di trasporto civili;
- in uniforme, se si utilizzano mezzi militari italiani.

Se si utilizzano mezzi militari esteri l'uso dell'uniforme deve essere concordato con l'Autorità militare da cui dipende il vettore.

Art. 25
Servizio collettivo all'estero

Per i servizi collettivi all'estero si osservano le norme derivanti dagli appositi accordi e convenzioni.

Art. 26
Militari in servizio al di fuori dell'ambito
della propria Forza armata

I militari che prestano servizio presso un Ente od organismo internazionale, o estero, o interforze, o di Forza armata diversa da quella di appartenenza, osservano le norme sull'uso dell'uniforme in vigore presso l'Ente od organismo stesso.

Art. 27
Corrispondenza delle uniformi all'estero

Per la definizione del tipo di uniforme da indossare all'estero si ha riguardo alla composizione dell'uniforme indossata dal personale militare locale e non alla sua denominazione.

Art. 28

Personale della Marina in franchigia a terra in territorio estero

L'uso dell'uniforme da parte del personale della Marina Militare imbarcato, che usufruisce di franchigia a terra in territorio estero, è regolato da accordi presi di volta in volta con le autorità locali della Nazione ospitante.

Art. 29

Prigionieri di guerra

L'uso dell'uniforme da parte dei militari prigionieri di guerra è regolato dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949.

Art. 30

Personale militare a disposizione
di Autorità non militari

Il personale militare messo a disposizione di Autorità non militari si attiene alle norme impartite di volta in volta dall'Autorità militare che ordina il servizio.

Sezione VI

MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

Art. 31

Militari delle categorie in congedo

I militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio sono da considerarsi, ai fini dell'uniforme e degli obblighi che ne derivano, in servizio attivo.

I militari dette categorie in congedo che, ai sensi dei successivi articoli, sono autorizzati ad indossare l'uniforme, sono tenuti all'osservanza delle relative norme in vigore per il personale in servizio.

Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme.

Art. 32

Partecipazione a manifestazioni di carattere militare

I militari delle categorie in congedo non in attività di servizio possono indossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di carattere militare di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, nonché a:

- visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all'estero;
- gare sportive e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale e all'estero;
- a gare sportive di rilievo a carattere militare e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale ed estero;
- nelle esercitazioni di protezione civile organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche Amministrazioni;
- in occasione di raduni nazionali o internazionali delle Associazioni d'Arma o Combattentistiche munite di riconoscimento.

L'Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente Militare responsabile della manifestazione, l'elenco del personale partecipante indicandone il grado.

Nel caso particolare di manifestazioni all'estero, qualora il militare in congedo sia invitato a parteciparvi è l'Autorità invitante abbia espresso il gradimento alla partecipazione in uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il "nulla osta" la Rappresentanza Militare Italiana nel paese estero interessato.

Art. 33

Partecipazione a manifestazioni di carattere religioso

I militari delle categorie in congedo possono indossare l'uniforme nelle cerimonie di cui all'Allegato "A", n. 20, 24 e 25.

Art. 34

Manifestazioni militari a bordo di unità navali

Per le manifestazioni che si svolgono a bordo di unità navali, vale quanto precedentemente previsto.

Art. 35

Richieste avanzate dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma

Le Associazioni combattentistiche e d'Arma riconosciute, o le loro Sezioni, possono inviare gli elenchi predetti, comprensivi di grado delle persone interessate.

Allo scopo di consentire un'agevole individuazione del personale in congedo, è istituito apposito distintivo di appartenenza alla propria categoria comprensivo dell'acronimo dell'Associazione.

L'uso di tale distintivo costituisce obbligo.

In caso di reiterata inottemperanza, da comunicare direttamente allo Stato Maggiore della Difesa, sarà informato l'Ufficio Gabinetto, e verranno adottati i provvedimenti intesi a non estendere al personale segnalato gli inviti a manifestazioni militari.

Art. 36

Ufficiali di rango elevato

Gli Ufficiali di rango elevato dovranno concordare la loro presenza in uniforme con il Comando/Ente responsabile della manifestazione, in considerazione al grado rivestito dalla massima Autorità in servizio di cui è prevista la presenza alla cerimonia.

Sezione VII

NORME PARTICOLARI

Art. 37

Indicazione del tipo di uniforme da usare

L'Autorità militare che ordina un servizio è tenuta ad indicare, nel documento contenente l'ordine, il tipo di uniforme da indossare per lo svolgimento del servizio stesso.

L'Autorità militare che ordina lo svolgimento di parate, cerimonie, pranzi, trattenimenti o spettacoli, ovvero che ordina o autorizza la partecipazione di personale militare ad analoghe manifestazioni organizzate al di fuori dell'ambito militare o all'estero, è tenuta ad indicare nell'ordine o autorizzazione, nonché negli eventuali inviti, il tipo di uniforme che deve essere indossato.

Art. 38
Deroghe alle norme sul tipo di uniforme
prevista per le varie circostanze

Le indicazioni di cui all'articolo che precede possono essere in deroga alle norme di cui allo specchio Allegato A, qualora l'Autorità militare ordinante ne ravvisi la necessità.

Art. 39
Uso della Grande Uniforme

Nella Giornata in cui si celebra la Festa Nazionale della Repubblica l'uso della Grande Uniforme prescritto ai nn. 1 e 3 dello specchio Allegato A è limitato dall'inizio delle attività fino al tramonto.

Art. 40
Ufficiali Aiutanti ed Addetti

Gli Ufficiali Aiutanti ed Addetti indossano lo stesso tipo di uniforme dell'Autorità militare che accompagnano.
Se l'Autorità accompagnata non è militare, indossano il tipo di uniforme corrispondente all'abito civile dell'Autorità accompagnata salvo nei giorni in cui il tipo di uniforme da indossare è stabilito da apposite disposizioni.

Capo III **UNIFORMI PER CAPPELLANI MILITARI**

Sezione I **TIPI DI UNIFORME E LORO USO**

Art. 41 Tipi di uniforme

Le uniformi per i cappellani militari sono:

- abito talare;
- l'uniforme ordinaria invernale/estiva;
- uniforme di servizio invernale/estiva;
- uniforme da "campagna";
- uniforme da cerimonia invernale/estiva;
- clergyman.

Art. 42 Uniformi ordinaria e di servizio (invernale/estiva)

Composizione e uso delle uniformi ordinaria e di servizio per i cappellani:

- composizione: si identificano con gli stessi capi di vestiario prescritti per gli Ufficiali delle FF.AA., comprese mostrine o fiamme proprie del Corpo, Arma, Reparto presso cui il Cappellano è in servizio.
Sono indossate senza collare ecclesiastico ma con l'aggiunta del distintivo metallico (croce in smalto rosso su fondo oro bordato in smalto rosso) applicato sopra il taschino superiore sinistro.
- uso: sono obbligatorie quando il Cappellano è al seguito di Reparti impegnati in attività operative e nelle festività di carattere militare dell'Arma Corpo Servizio, Reparto ove il Cappellano è effettivo, escluse le funzioni liturgiche durante le quali rimane obbligatorio l'uso dell'abito talare; sono facoltative in tutte le altre circostanze.

Art. 43 Clergyman

Composizione e uso del Clergyman:

- composizione: completo di colore grigio-scuro uniforme con collare ecclesiastico, calze e scarpe nere. Sopra al taschino sinistro va applicato il

- distintivo a spillo (croce latina argentata a rilievo su fondo azzurro).
- uso: può essere indossato sempre, salvo quando è prescritto l'abito talare o sono previste le uniformi militari.

Art. 44 Abito talare o religioso

Composizione e uso dell'abito talare o religioso:

- composizione: è costituito dall'abito talare comune a tutti gli ecclesiastici - senza gradi, nastri od altri distintivi - con l'aggiunta di stellette d'argento a cinque punte sul colletto (d'oro per l'Ordinario Militare e per il Vicario Generale). Il cappello ecclesiastico è privo di fregio e di distintivi di grado.
- uso: è prescritto per le funzioni liturgiche; è consentito in servizio e fuori servizio.

Art. 45 Uniforme da cerimonia (estiva/invernale)

Composizione e uso dell'uniforma da cerimonia:

- composizioni: abito talare con stellette al colletto; oppure clergyman scuro (p.e. fumo di Londra) con il distintivo a spillo (croce latina argentata a rilievo su fondo azzurro) applicato sopra al taschino sinistro.
- uso: quando per gli Ufficiali è previsto l'uso dell'uniforme da cerimonia.

Art.46 Uniforme da "campagna"

Composizione e uso dell'uniforme da campagna:

- composizione: si identifica con lo stesso capo di vestiario prescritto per il personale militare del Corpo, Arma, Reparto presso cui il Cappellano è in servizio.
E' indossata senza collare ecclesiastico ma con l'aggiunta del distintivo realizzato in plastica, delle stesse dimensioni e foggia di quello metallico (croce rossa su fondo oro bordato rosso), sopra il taschino superiore sinistro;
- uso: è usata con le stesse modalità previste per i militari dell'Arma, Corpo, Reparto ove il Cappellano è in servizio, fatta eccezione per le funzioni liturgiche e nel tempo libero.

Sezione II DISTINTIVI

Art. 47

Stellette metalliche a cinque punte

Sono dorate per l'Ordinario Militare e per il Vicario Generale, argentate per il rimanente personale.

Si indossano sul colletto dell'abito talare o religioso.

Art. 48

Distintivi

I tipi di distintivo in uso sono tre, tutti a forma di croce:

- Croce latina di metallo, argentata in rilievo sul fondo blu. Si appunta sul bavero sinistro della giacca del clergyman;
- Croce latina di metallo, in smalto rosso, su fondo d'oro, bordata di smalto rosso. Si porta su tutte le uniformi militari di servizio e ordinarie, all'altezza del taschino sinistro o in posizione corrispondente;
- Croce latina, di forma e foggia analoga a quella sopra descritta, in materiale plastico, da portare all'altezza del taschino sinistro o in posizione corrispondente, sulle uniformi “da campagna” al seguito dei Reparti in esercitazione.

Essi sono raffigurati in Allegato B.

Art. 49

Fregio per copricapo militare

Quando l'uniforme prevede l'uso del basco, sul copricapo si appunta il fregio proprio dei Cappellani, costituito da una croce latina circondata da due rami di alloro e sormontata da una corona turrita.

Sugli altri copricapo in dotazione ai vari Corpi ed Armi, si appunta il fregio del Corpo nel cui tondino è applicata una crocetta dorata a braccia uguali.

Art. 50

Altri distintivi

Sull'abito talare o religioso e sul clergyman non è consentito l'uso di altro distintivo oltre a quelli indicati nel presente titolo ed illustrati nell'Allegato B.

I distintivi e le mostreggiature da indossare sulle uniformi ordinaria e di

servizio sono quelli previsti per gli Ufficiali del Corpo di appartenenza con le rispettive uniformi.

I Cappellani in servizio presso l'Arma dei Carabinieri applicano sull'uniforme, di cui al precedente titolo, gli alamari dell'Arma.

I Cappellani dell'Aeronautica indossano sulle spalline delle uniformi ordinaria e di servizio il distintivo di categoria costituito da una crocetta a braccia uguali.

TITOLO II

ELEMENTI COMUNI DELL'UNIFORME **DECORAZIONI E DISTINTIVI**

Art. 51 Generalità

Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro ovvero di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di onorificenze cavalleresche (in forza delle quali l'insignito diviene membro di una particolare associazione cavalleresca) di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche.

Sono distintivi tutti gli accessori dell'uniforme destinati ad indicare una caratteristica di stato, posizione, dipendenza, merito capacità, ecc. di chi li indossa. Alcuni distintivi sono destinati ad indicare la concessione di ricompense e di distinzioni onorifiche militari di cui al Regolamento di disciplina militare nonché eventuali distinzioni previste da disposizioni particolari.

Art. 52 Nastrini

Le decorazioni sono rappresentate su determinate uniformi da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l'insegna metallica o della fascia. Gli Stati Maggiori possono sanzionare direttamente l'adozione di nastrini che visualizzano distintivi di interesse specifico di Forza armata. Lo Stato Maggiore della Difesa sanzionerà l'adozione dei nastrini atti a visualizzare distintivi particolari di interesse interforze.

Capo I DECORAZIONI

Sezione I CLASSIFICAZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 53 Classificazione

Le decorazioni possono classificarsi in:

- decorazioni nazionali: istituite e concesse da Autorità nazionale;
- decorazioni non nazionali: istituite e concesse da:
 - Autorità estere;
 - organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorità estere ed autorizzate da esse a conferire decorazioni;
 - organismi internazionali, organizzazioni soprannazionali o nazionali non territoriali soggetti di diritto internazionale;
- decorazioni militari: quelle che hanno come destinatario principale il personale militare ancorché ne possano essere insignite altre persone;
- decorazioni non militari: quelle che hanno come destinatario il cittadino senza riguardo per la sua condizione di stato.

Art. 54 Obbligo a fregiarsi delle decorazioni

L'obbligo a fregiarsi delle decorazioni sancito dal Regolamento di disciplina militare sussiste per tutte le decorazioni nazionali delle quali sia stata disposta la trascrizione a matricola nei documenti personali dell'insignito, siano esse di uso permanente ovvero individualmente autorizzato.

Art. 55 Uso permanente

Sono di uso permanente le decorazioni concesse:

- dal Presidente della Repubblica;
- dal Ministro della Difesa e, per i militari non alle dipendenze della Difesa, dai rispettivi Ministri;
- da Autorità Militari italiane.

L'uso permanente di altre decorazioni nazionali può essere disposto per legge o per decreto.

La trascrizione a matricola della concessione di tali decorazioni viene fatta d'ufficio.

Art. 56

Autorizzazione individuale

Il militare insignito di decorazione nazionale non contemplata nel precedente articolo potrà produrre istanza, per via gerarchica al Ministro alle cui dipendenze è posto, per ottenere l'autorizzazione a fregiarsene permanentemente e la conseguente trascrizione a matricola.

Art. 57

Decorazioni cavalleresche non nazionali

Il militare insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del Presidente della Repubblica di cui all'Art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

L'istanza di autorizzazione da parte dell'interessato va inoltrata per via gerarchica al Gabinetto del Ministro da cui il militare dipende, che la trasmette al Ministro degli Affari Esteri.

L'autorizzazione, una volta concessa, viene registrata a cura dello stesso Ministero, dopo di che la decorazione può essere trascritta a matricola, a domanda dell'interessato.

L'uso delle decorazioni cavalleresche non nazionali trascritte a matricola e dei relativi nastri è obbligatorio in ogni circostanza.

Art. 58

Decorazioni della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Santa Sede, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Decorazioni ONU, NATO, WEO.

Le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare ordine di Malta non necessitano di autorizzazione.

Per le decorazioni rilasciate dalla Santa Sede e dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro il relativo brevetto deve essere preventivamente autorizzato ai sensi degli art. 2 e 3 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974.

Le predette decorazioni, una volta trascritte a matricola, sono di uso autorizzato, ma non obbligatorio.

Le decorazioni rilasciate per le operazioni ONU, NATO, WEO, non

necessitano di autorizzazione. All'atto del rilascio, sono trascritte a matricola.

Art. 59

Altre decorazioni non nazionali

La Direzione Generale competente autorizza, su domanda dell'interessato, l'uso permanente delle decorazioni non nazionali.

Art. 60

Convenienza internazionale

In circostanze eccezionali e per ragioni di convenienza internazionale il militare può temporaneamente fregiarsi di decorazioni non nazionali anche prima di esserne autorizzato.

Inoltre, nei casi in cui il militare non è autorizzato all'uso permanente di una decorazione concessa da uno Stato estero, egli è comunque tenuto, nei rapporti con rappresentanti di Stati terzi, a valutare l'opportunità di fregiarsene.

Art. 61

Stato di guerra

Oltre al divieto di accettare decorazioni concesse da uno Stato o un organismo internazionale in stato di guerra con l'Italia sancito dall'art. 275 del Codice Penale, l'uso delle decorazioni concesse dagli Stati od organismi in data anteriore all'inizio dello stato di guerra è sospeso per tutta la durata del conflitto.

Art. 62

Insegne di nuova coniazione

L'insegna metallica da usare per ciascuna decorazione deve essere quella di modello più recente, qualunque sia la data di concessione.

Per le decorazioni per le quali sia stata disposta una nuova coniazione avente caratteristiche diverse dalla precedente è sospeso l'uso dell'insegna metallica fino a che non sia disponibile il nuovo modello.

Le stesse disposizioni si applicano al nastrino.

Art. 63

Uso delle decorazioni con l'abito civile

E' consentito l'uso delle decorazioni con l'abito civile.

Esse potranno portarsi:

- nel formato normale complete di insegne con abiti civili muniti di giacca e cravatta nelle circostanze in cui il personale militare in servizio indossa la Grande Uniforme;
- nel formato ridotto, complete di insegne, con abiti civili da sera o da cerimonia, nelle circostanze in cui il personale militare in servizio indossa una delle uniformi che prevedono le insegne di formato ridotto;
- nei formati miniaturizzati dei nastri in metallo e smalto, all'occhiello della giacca dell'abito civile;
- in forma di coccarda all'occhiello della giacca dell'abito civile, limitatamente alla più importante delle distinzioni onorifiche possedute.

Sezione II

CARATTERISTICHE ED USO DELLE DECORAZIONI

Art. 64

Insegne metalliche e colore dei nastri

Dimensioni e caratteristiche dei collari, delle fasce, delle insegne metalliche e colore dei nastri e dei nastri sono indicati dai provvedimenti che istituiscono ciascuna decorazione.

Nell'Allegato C sono raffigurati i nastri delle decorazioni nazionali di uso permanente ed il prospetto delle uniformi su cui indossare i nastri e le decorazioni.

Art. 65

Insegne metalliche ridotte

Le insegne metalliche ridotte hanno le stesse caratteristiche delle insegne metalliche normali, ad eccezione delle dimensioni, che sono ridotte in modo tale che l'asse orizzontale dell'insegna misuri mm. 17.

Art. 66

Dimensioni del nastro

Il nastro cui è appesa l'insegna metallica della decorazione ha una larghezza di mm. 37 ed una lunghezza di mm. 50 calcolata tra il bordo superiore e il punto di applicazione all'anello dell'insegna.

Il nastro cui sono appese le insegne metalliche di formato ridotto ha una larghezza di mm. 20 ed una lunghezza di mm. 30 calcolata come sopra.

Art. 67
Dimensione del nastrino

Il nastrino ha dimensioni di mm. 37 per mm. 10.
Il nastrino di formato ridotto ha dimensioni di mm. 20 per mm. 5.

Art. 68
Fasce, placche e collari

Fasce, placche e collari hanno le dimensioni e le caratteristiche indicate dai rispettivi provvedimenti istitutivi ed hanno formato unico.

Art. 69
Ordine di precedenza

Le decorazioni si succedono nell'ordine di precedenza indicato nell'Allegato C. Le decorazioni non nazionali seguono nell'ordine quelle nazionali e fra di esse hanno la precedenza, nell'ordine:

- quelle del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- quelle della Santa Sede;
- quelle dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro.

Art. 70
Disposizione delle insegne metalliche

Le insegne metalliche normali vanno disposte al massimo su due righe, scalate fra di loro di mm. 40 in altezza.

Le insegne metalliche ridotte vanno disposte su di un'unica riga.

Se il numero delle decorazioni è rilevante, ciascuna insegna deve essere parzialmente sovrapposta a quella che segue, in modo che comunque non sia superata la larghezza complessiva di mm. 140.

Art. 71
Disposizione dei nastri

I nastri vengono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di quattro nastri di formato normale, o di cinque nastri di formato ridotto.

Le righe di nastri successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle

sottostanti.

Per la M.M. se il numero dei nastri posseduto è multiplo di tre (o di quattro), la riga più bassa deve contenere il minor numero di nastri ed il centro di essa deve trovarsi sotto il centro di quella sovrastante.

Art. 72

Decorazioni in più gradi

Delle onorificenze e distinzioni onorifiche per le quali sono previsti più gradi si indossa soltanto l'insegna relativa al grado più elevato di cui si è insigniti.

Art. 73

Collari, placche e fasce

Collari, placche e fasce vengono portati in tutti i casi in cui sono prescritte le insegne metalliche normali o ridotte.

Chi è insignito di più collari indossa soltanto quello relativo alla decorazione più importante.

Le placche si applicano al lato sinistro del petto, al di sotto delle decorazioni, in ordine di importanza da sinistra a destra di chi guarda.

Le fasce si portano a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro, al di sotto della spallina e della sciarpa azzurra se previste.

Chi è insignito di più fasce indossa soltanto quella relativa alla decorazione più importante.

Capo II DISTINTIVI

Art. 74 Generalità

Le presenti norme si riferiscono ai distintivi:

- comuni a tutte le Forze Armate;
- destinati al personale facente parte di Organizzazioni ed Enti internazionali o interforze.

Ciascuna Forza Armata disciplina la foggia, l'uso e la concessione dei propri distintivi.

L'uso di questi da parte di personale di altra Forza Armata è disciplinato da ciascun Stato Maggiore di F.A. e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in aderenza alle norme generali contenute negli articoli che seguono.

Art. 75 Distintivo della condizione militare

Le stellette a cinque punte prescritte dal Regolamento di disciplina militare; sono indossate su tutte le uniformi e portate al bavero e al colletto nelle forme, nei colori e nei materiali indicati nel presente Regolamento e nei Regolamenti sull'uniforme di Forza Armata e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. L'uso improprio delle stellette costituisce mancanza disciplinare.

Art. 76 Uso dei distintivi in operazioni

Ai fini della tutela del segreto è vietato l'uso, in operazioni, di qualsiasi segno distintivo sull'uniforme da combattimento, ad eccezione delle stellette, dei distintivi di grado, dell'eventuale distintivo di nazionalità e dell'eventuale targhetta nominativa di identificazione del gruppo sanguigno.

Per il personale impiegato in missioni militari per conto dell'ONU o in base ad accordi bi o multilaterali è inoltre consentito l'uso del distintivo indicante la forza o la missione di appartenenza.

E' obbligatorio l'uso:

- del bracciale internazionale per il personale cui le convenzioni di Ginevra attribuiscono la Protezione speciale;
- della croce distintiva per Cappellani militari.

Art. 77
Obbligatorietà

L'uso dei distintivi rilasciati nell'ambito dello stesso Dicastero é obbligatorio.
L'uso dei distintivi rilasciati da una Autorità militare é obbligatorio, anche qualora non vi sia la stessa dipendenza ministeriale fra concedente e insignito.
Per i distintivi non militari si applicano le norme relative alle decorazioni non militari.

Art. 78
Ordine di precedenza dei distintivi nazionali

L'ordine di precedenza dei distintivi é stabilita come segue:

- a) Per categoria:
 - (1) di grado;
 - (2) di incarico;
 - (3) d'onore;
 - (4) di merito;
 - (5) tradizionali;
 - (6) ricordo;
 - (7) di istruttore;
 - (8) di appartenenza;
 - (9) di specializzazione.
- b) In ciascuna categoria di distintivi si osserva il seguente ordine:
 - (1) internazionali;
 - (2) interforze;
 - (3) della F.A. di appartenenza;
 - (4) dalle altre F.A. nell'ordine di anzianità di costituzione;
 - (5) civili.

Art. 79
Ordine di precedenza dei distintivi non nazionali

I distintivi non nazionali seguono tutti i distintivi nazionali e sono disposti nell'ordine di categoria indicato per questi ultimi.

Fra analoghi distintivi rilasciati da Stati diversi si segue l'ordine dettato, caso per caso, da ragioni di Convenienza internazionale.

Sezione I DISTINTIVI DI GRADO

Art. 80 Generalità

I distintivi di grado indicano il rango gerarchico del militare che li indossa. Foggia, colore ed applicazione sull'uniforme dei distintivi di grado sono disciplinate dai Regolamenti di Forza Armata. I distintivi di grado destinati ad indicare una promozione a titolo onorifico sono realizzati nel doppio colore oro e argento.

Art. 81 Elementi aggiuntivi ai distintivi di grado

I distintivi di grado possono indicare una specifica funzione o una carica mediante l'applicazione di una bordatura di colore rosso o l'aggiunta di elementi bordati di rosso. L'uso degli elementi aggiuntivi ai distintivi di grado è limitato al periodo di permanenza nella funzione o nella carica.

Art. 82 Distintivi di grado funzionale

Sono indossati dai militari che, valutati per l'avanzamento e giudicati idonei ed iscritti in quadro, ricoprono un incarico per il quale le tabelle organiche prevedono il grado superiore, in attesa del conferimento del nuovo grado. L'uso del distintivo di grado funzionale è comunque limitato al periodo di permanenza nell'incarico.

Sezione II DISTINTIVI D'INCARICO

Art. 83 Definizione

I distintivi di incarico distinguono i militari che svolgono una particolare mansione. Essi sono raffigurati nell'Allegato D.

Art. 84 Cordelline

Le cordelline constano di una treccia in canutiglia, con i capi di cordone semplice attorcigliati nel mezzo per cm. 3 e guarniti di puntali metallici.

Tale treccia pende, per i suoi due capi, a lunghezze ineguali dalla spalla al braccio destro.

Una linguetta metallica a spilla, che fissa la treccia alla spalla destra, suddivide le cordelline nei due tratti ineguali.

Un cordone semplice di canutiglia, della lunghezza di cm. 72 circa, è disposto internamente alla treccia e fissato con i due estremi alla linguetta a spilla; un altro cordone semplice, anch'esso in canutiglia, è disposto esternamente alla treccia.

Le dimensioni delle cordelline sono le seguenti:

- parte posteriore della treccia, compreso il tratto semplice sino al puntale: cm. 80 circa;
- parte anteriore della treccia, compreso il tratto semplice sino al puntale: cm. 65 circa;
- puntali: cm. 8 circa;
- larghezza del cordone semplice: mm. 5;
- larghezza della treccia: mm. 15 circa.

Le due estremità della treccia sono unite e provviste di apposito anello di filato che permette di fissarle alla bottoniera della giubba e del giubbetto.

Le cordelline sono:

- argentate, con i puntali dorati, per gli Ufficiali Generali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri;
- dorate, con i puntali dorati per gli Ammiragli e gli Ufficiali Generali dell'Aeronautica;
- argentate, con i puntali dorati/argentati, per gli Ufficiali superiori/inferiori dell'Arma dei Carabinieri;
- dorate per gli altri Ufficiali.

Esse vengono fissate sotto la contropallina destra o, nelle giubbe sprovviste di contropallina, direttamente sulla spalla destra; il tratto più lungo passa sotto il braccio destro, il più corto è trattenuto dal cordone interno alla treccia, disposto a guisa di cappio; l'anello disposto ai capi della treccia viene agganciato al bottone più alto della bottoniera. Quando indossate con la sciarpa, esse ed i relativi pendagli vanno posti al di sopra della sciarpa.

Le cordelline vengono indossate con qualsiasi tipo di uniforme, sotto il cappotto o l'impermeabile quando previsti, dagli Ufficiali che ricoprono le

cariche di:

- Consigliere militare e Consigliere militare aggiunto del Presidente della Repubblica;
- Consigliere militare e Consigliere militare aggiunto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Addetti militari, navali ed aeronautici, titolari e aggiunti, e rispettivi Assistenti tecnici:
 - nel territorio dello Stato o degli Stati presso cui sono accreditati;
 - in Italia, quando esercitano funzioni inerenti la loro carica, quali visite alle superiori Autorità per convocazioni o licenze, viaggi al seguito di personalità dei Paesi presso cui sono accreditati, ecc.;
- Aiutanti di campo, bandiera e volo, quando accompagnano le Autorità cui sono addetti;
- Addetti ad Autorità militari, nelle circostanze in cui l'Autorità stessa ne dà disposizione e nelle pubbliche cerimonie purché non sia presente altra Autorità di rango superiore.

Art. 85

Distintivo per Consigliere Militare e Primo Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica

E' costituito da una stelletta dorata sormontata da una corona turrata anch'essa dorata. Alla stelletta sono sovrapposte le lettere "RI" incrociate, in colore azzurro il tutto realizzato in metallo.

Il distintivo viene indossato, in luogo di ciascuna stelletta, al bavero dell'uniforme.

Se l'Ufficiale indossa una mostreggiatura (alamari), il distintivo è sovrapposto alla mostreggiatura in luogo della stelletta.

I consiglieri cessati dall'incarico continuano ad indossare il distintivo; continuano altresì a fare uso delle cordelline nelle seguenti occasioni:

- cerimonie cui partecipano il Presidente della Repubblica o Capi di Stato esteri;
- Festa Nazionale della Repubblica, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate;
- partecipazione a missioni ufficiali del Governo in Italia e all'estero.

Art. 86

Distintivo per Assistente Militare e Aiutante di Campo
del Presidente della Repubblica per l'EI per la M.M. per l'AM e per i CC;
Addetto Militare, Navale ed Aeronautico, titolare o aggiunto

E' costituito da una stelletta dorata sormontata da una corona turrata anch'essa dorata. Alla stelletta sono sovrapposte le lettere "RI" incrociate, in colore argentato, il tutto realizzato in metallo.

Il distintivo viene indossato, in luogo di ciascuna stelletta, al bavero dell'uniforme

Se l'Ufficiale indossa una mostreggiatura (alamari), il distintivo é sovrapposto alla mostreggiatura in luogo della stelletta.

Si indossa con modalità analoghe al precedente.

Solo gli Assistenti Militari cessati dall'incarico continuano ad indossare il distintivo.

Art. 87

Distintivo per Assistente Militare e Aiutante di Campo
del Presidente della Repubblica

E' costituito in modo analogo al precedente con la differenza che la stelletta è argentata e le lettere "RI" sono dorate.

Si indossa con modalità analoghe al precedente. Gli Assistenti Militari cessati dall'incarico continuano ad indossare il distintivo.

Art. 88

Distintivo per Aiutanti di Campo, di bandiera e di volo

E' costituito da una stelletta in color argentato. Viene indossato, con tutte le uniformi:

- in posizione centrale su ambedue le maniche della giubba o giubbetto e cappotto, dagli Aiutanti di campo;
- all'interno dell'anello formato dal galloncino più alto dei distintivi di grado, dagli Aiutanti di bandiera e di volo.

Art. 89

Distintivo per Aiutanti di Campo Onorari del Presidente della Repubblica

E' costituito e si indossa con modalità analoghe al precedente con la differenza che alla stelletta sono sovrapposte le lettere "RI" incrociate in colore dorato.

Sezione III DISTINTIVI D'ONORE

Art. 90 Generalità

I distintivi d'onore indicano il possesso di particolari benemerenzze determinate da fatti di guerra o di servizio.
Essi sono raffigurati nell'Allegato E.

Art. 91 Mutilato in guerra

E' a spillo, di metallo bianco, a forma di scudetto, e reca in un tondino la dicitura "MUTILATO DI GUERRA" e la sigla "RI" Il tondino è circondato da due rami: uno di alloro, l'altro di quercia. In alto, sotto il vertice dello scudetto, è stampata una stella a cinque punte.
Dimensioni: altezza mm. 33; larghezza mm. 30.

Art. 92 Mutilato in servizio

E' a spillo, di metallo bianco, a forma di scudetto; vi sono stampati:

- un troncone di ala sul quale poggia un'ancora;
- una spada;
- due rami, incrociati in basso, rispettivamente di quercia e di alloro.

La zona compresa fra i due rami reca la dicitura "MUTILATO IN SERVIZIO".
In alto vi è una stella a cinque punte irradiante luce.
Dimensioni: altezza mm. 19; larghezza mm. 15.

Art. 93 Ferito in guerra

Consiste, a seconda dei numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo dorato dello spessore di mm. 6 e della lunghezza di mm. 50.

Si applica, con un'inclinazione di 45° in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba e del giubbetto, con la parte più bassa in avanti a circa 15 cm. dall'attaccatura della spalla. I successivi distintivi di ferita devono distare dal precedente mm. 3.

Art. 94
Ferito in servizio

Consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini in filo di metallo argentato.

Le dimensioni e la forma sono identiche al distintivo di ferito in guerra. Si applica, con un'inclinazione di 45° in avanti e in basso, sulla manica destra della giubba e del giubbetto, con modalità identiche a quelle prescritte per il distintivo di ferito in guerra.

Il personale insignito di ambedue i distintivi (ferito in guerra e ferito in servizio) porta quello di ferito in guerra sopra quello di ferito in servizio.

Art. 95
Orfano di guerra

Consiste in una stella a cinque punte contornata da due rami di alloro intrecciati alla base; il tutto ricamato in oro su tondino di panno del colore dell'uniforme avente circa mm. 42 di diametro.

Si applica sulla manica destra delle varie uniformi sotto il distintivo di ferito, per chi ne sia fregiato, o al posto di esso.

Art. 96
Promozione per merito di guerra

Consiste in due gladi incrociati ai quali sono sovrapposti due rami di alloro che si congiungono in basso.

Il distintivo è a spillo:

- in metallo dorato su fondo rosso, per gli Ufficiali che hanno conseguito una promozione per merito di guerra nei gradi di Ufficiale generale o Ammiraglio;
- in metallo dorato, per gli Ufficiali che hanno conseguito una promozione per merito di guerra nei gradi di Ufficiale superiore;
- in metallo argentato, per gli Ufficiali che hanno conseguito una promozione per merito di guerra nei gradi di Ufficiale inferiore e per i Sottufficiali e la truppa.

Dimensioni: altezza mm. 25, larghezza mm. 29 nella parte superiore e mm. 31 nella parte inferiore.

Si portano tanti distintivi quante sono le promozioni per merito di guerra conseguite.

I distintivi di promozione per merito di guerra valgono anche come segno distintivo per gli Ufficiali di complemento trasferiti nel servizio permanente per merito di guerra.

Art. 97
Avanzamento per merito di guerra

Consiste in due gladi incrociati.

Il distintivo è a spillo:

- in metallo dorato su fondo rosso, per gli Ufficiali che hanno conseguito l'avanzamento per merito di guerra nei gradi di Ufficiale generale o Ammiraglio;
- in metallo dorato, per gli Ufficiali che hanno conseguito l'avanzamento per merito di guerra nei gradi di Ufficiale superiore;
- in metallo argentato, per gli Ufficiali che hanno conseguito l'avanzamento per merito di guerra nei gradi di Ufficiale inferiore e per i Sottufficiali e la truppa.

Dimensioni: altezza mm. 25; larghezza mm. 29 nella parte inferiore.

Si portano tanti distintivi quanti sono gli avanzamenti per merito di guerra conseguiti.

Art.98
Uso ed ordine di successione dei distintivi d'onore a spillo

I distintivi d'onore a spillo si applicano su tutte le uniformi, al di sopra dei nastri delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, nel seguente ordine di successione:

- mutilato in guerra;
- mutilato in servizio;
- promozione per merito di guerra;
- avanzamento per merito di guerra.

Art. 99
Decorazione onorifica interforze dello Stato Maggiore della Difesa

La decorazione onorifica interforze dello Stato Maggiore della Difesa è conferita “ad honorem” dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, al personale militare e civile nazionale e straniero che, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilità e coraggio, o con grave e manifesto rischio personale o con atti eccezionali, abbia contribuito alla riuscita di un’operazione o di un’attività di carattere militare di singolare importanza o di notevole utilità, accrescendo il prestigio dell’istituzione militare.

Art. 100

Insegna d'Onore della Casa Militare della Presidenza della Repubblica

MEDAGLIA: di metallo dorato, di forma ovale, con l'asse maggiore di mm. 35 e con l'asse minore di mm. 30, recante sul recto la cifra d'Onore della Presidenza della Repubblica in rilievo e sul verso lo stemma in rilievo della Casa Militare della Presidenza della Repubblica. Detta medaglia è appesa ad un nastro di seta con i colori della bandiera italiana di mm.37x50 riportante due fasce verticali laterali di azzurro di mm.3 ciascuna.

NASTRINO: con gli stessi colori del nastro della medaglia con la precisazione che caricherà al centro del palo bianco, la cifra d'Onore della Presidenza della Repubblica in metallo dorato.

Art. 101

Personale che ha prestato servizio presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Distintivo a spillo costituito dalle lettere iniziali di Repubblica Italiana intrecciate in colore dorato e sormontate da corona turrita in colore dorato poggiati su scudo argentato.
Dimensioni: mm. 15 x 10.

Art. 102

Distintivo d'onore del Centro Alti Studi della Difesa

Il distintivo d'onore del Centro Alti Studi della Difesa è conferito "*honoris causa*" dal Presidente del CASD, sentito lo Stato Maggiore della Difesa, ad eminenti personalità che abbiano in modo straordinario contribuito al conseguimento dei fini istituzionali del CASD o ne abbiano esaltato il prestigio accademico in campo nazionale o internazionale.

Distintivo metallico dorato, a spillo, a forma di scudetto. La parte alta è rettangolare e porta la scritta in rilievo, CASD. Il corpo del distintivo è inquartato, separato da una bordatura dorata. Nei riquadri sono riportati in rilievo dorato:

- una granata infiammata, per l'Esercito;
- un'ancora con gomene attorcigliate, per la Marina;
- un'aquila al volo spiegato, per l'Aeronautica;
- la granata dei Carabinieri.

Dimensioni: altezza mm. 15; larghezza mm. 10.

Sezione IV DISTINTIVI DI MERITO

Art. 103 Generalità

I distintivi di merito indicano il possesso di particolari titoli conseguiti con la frequenza di determinati corsi o con la partecipazione a determinate attività. Essi sono raffigurati nell'Allegato F.

Art. 104 Distintivo del Nato Defense College

Distintivo a spillo, in metallo argentato, a forma circolare. Riproduce l'emblema della NATO nei colori tipici: una stella argentata e blu sovrapposta ad una corona d'alloro argentata, a sua volta sormontata da un anello blu che riporta in argento una scritta:

- nella parte superiore “DEFENSE COLLEGE”;
- nella parte inferiore “UNITATEM ALENTESES”.

E' indossato su tutte le uniformi, ad eccezione di quelle da combattimento e derivate, ed è collocato quale primo distintivo di merito.

Dimensioni: diametro di mm. 18.

Art. 105 Ufficiali e funzionari che hanno frequentato o diretto i corsi del Centro Alti Studi Militari, poi Centro Alti Studi della Difesa

Distintivo metallico, a spillo, a forma di scudetto con bordo perimetrale dorato. La parte alta e rettangolare e porta la scritta “IASD” in campo dorato.

Lo scudo è in oro inquartato: nel 1° di rosso ad una granata infiammata d'oro; nel 2° troncato di azzurro e di rosso, alla granata dei Carabinieri; nel 3° di blu ad un'ancora d'oro con la gomina attorcigliata; nel 4° d'azzurro dall'aquila d'oro al volo spiegato.

Dimensioni: altezza mm. 24; larghezza mm. 18.

Art. 106

Ufficiali che hanno frequentato o diretto i corsi presso
l'Istituto Stati Maggiori Interforze

E' a spillo, a forma di scudetto con campo azzurro chiaro e bordo perimetrale dorato; riporta in alto, la scritta dorata "I.S.M.I." ed al centro un fregio dorato costituito da un gladio un'ancora, ed un'aia intrecciati fra di loro.

Dimensioni: altezza mm. 24; larghezza mm. 18.

Esso è portato dagli Ufficiali che hanno frequentato i corsi dell'Istituto Stati Maggiori Interforze o li hanno diretti per almeno un anno accademico a partire dal 6 giugno 1958.

Art. 107

Ufficiali che hanno frequentato o diretto i corsi presso
l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI)

Distintivo di metallo dorato, a spillo, di forma circolare recante sul bordo perimetrale due rami, di alloro e di quercia, uniti nella parte superiore da una torre e nel vertice inferiore da uno scudetto con all'interno le lettere sovrapposte "RI".

Al centro una granata e due ancore convergono intrecciate tra loro, ricoprendo la testa di un'aquila.

Dimensioni: altezza mm.30, larghezza mm.35.

Art. 108

Distintivo dello Sport

E' in metallo smaltato, a forma di scudetto e presenta le seguenti caratteristiche:

- dimensioni: altezza mm. 20, larghezza mm.14 (compreso il bordo);
- campo suddiviso verticalmente nei tre colori nazionali; al centro del settore bianco sono riportati una stelletta a cinque punte o un discobolo.

Le diverse tipologie previste di distintivo sono con (D.I. 14 apr 1999):

- stella d'oro;
- stella d'argento;
- stella di bronzo;
- discobolo.

Art. 109
Distintivo per gli allievi e per gli aspiranti Ufficiali
dell'Accademia di Sanità Militare Interforze

E' di stoffa, a forma rettangolare, dello stesso colore dell'uniforme della rispettiva Forza Armata.

Al centro un gladio, un'ancora ed un'ala, ricamati in filato dorato ed intrecciati tra loro.

Dimensioni: larghezza mm. 40; altezza mm. 50.

Viene conferito, al termine di ogni anno accademico, agli allievi ed agli aspiranti Ufficiali distintisi per merito di studio e disciplinare.

Il distintivo ha validità limitata al periodo di frequenza dell'Accademia e decorre dalla data di concessione.

Art. 110
Distintivi conseguiti alla frequenza di un corso di Stato
Maggiore presso uno Stato estero

Agli Ufficiali che, avendo frequentato un Corso di Stato Maggiore presso uno Stato estero ed essendo stati autorizzati da Autorità di quello Stato a fregiarsi del relativo distintivo, viene trascritta a matricola d'ufficio la concessione ricevuta.

Ai fini della trascrizione l'interessato è tenuto a produrre, qualora consegnatogli personalmente, l'attestato rilasciato dall'Autorità estera, in originale o copia autentica. Le eventuali traduzioni sono a cura dell'Amministrazione.

I distintivi di cui al presente articolo sono di uso obbligatorio.

Sezione V
DISTINTIVI TRADIZIONALI

Art. 111
Generalità

I distintivi tradizionali sono stabiliti dai rispettivi Stati Maggiori ed indicano l'appartenenza del personale a particolari Enti ed Unità.

Si differenziano dai distintivi di appartenenza in quanto il trasferimento ad altro Ente o Unità non fa decadere il diritto a portarli.

Sono raffigurati nell'Allegato "M".

Art. 112

Distintivo per il personale militare in servizio presso
L'Ufficio degli Affari Militari della Presidenza della Repubblica

Distintivo metallico, smaltato, a spillo a forma di scudo sannitico. Lo scudo presenta una base color d'oro, sormontato dalla corona turrata d'oro all'esterno rossa all'interno. Sulla torre centrale della corona è inserito uno scudetto ovale azzurro, recante le cifre d'onore presidenziali. Sulla base, in posizione centrale uno scudo sannitico azzurro che accolla la croce dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana". Lo scudo azzurro é sormontato da due leoni affrontati d'oro, linguati ed allumati di rosso, armati di nero, afferranti con le zampe anteriori la torre di due palchi d'argento, murata di nero, merlata alla guelfa, il palco superiore di quattro, quello inferiore di cinque, chiusa di nero, finestrata di tre dello stesso, due finestre in fascia nel palco superiore , una nel palco inferiore, la torre cimata dalla fiamma tricolore nazionale sventolante a destra, inunita d'asta di nero con cima una sferetta d'oro. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'argento caricata centralmente dalla stella di azzurro, il motto in lettere lapidarie romane di nero "PRAESIDIUM REIPUBLICAE".
Dimensioni: mm. 40 x 30

Sezione VI
DISTINTIVI RICORDO

Art. 113
Generalità

I distintivi ricordo sono destinati a personale delle Forze Armate che sia appartenuto ad Unità o Reparti che hanno preso parte ad operazioni particolari. Vengono portati sull'uniforme ordinaria, di servizio o derivate.
Sono raffigurati in Allegato G.

Art. 114
Personale che ha prestato servizio
presso lo squadrone elicotteri ITALAIR

Distintivo in metallo argentato, a spillo, composto da una corona circolare di diametro esterno di mm. 24 e di diametro interno di mm. 16.
Riporta sul lato sinistro una fronda di quercia e sul destro una di alloro; alla base, in nero, la scritta "LIBANO" ed in alto, anch'essa in nero, la scritta "ITALAIR".
All'interno, in posizione verticale, é raffigurato un cedro del Libano.

Art. 115

Personale che ha prestato servizio presso il contingente di pace in Libano

Distintivo identico al precedente da cui si differenzia riportando la scritta "ITALCON" al posto di "ITALAIR".

Art. 116

Personale che ha prestato servizio presso il contingente italiano impiegato in IRAQ nella missione "Antica Babilonia"

Il distintivo è:

- in metallo argentato;
- composto da una corona circolare di diametro esterno di mm. 24 e di diametro interno di mm. 16 che riporta, in alto, in nero la scritta ITALFOR-ANTICA BABILONIA. Alla base, guardando sul lato sinistro, una fronda di quercia e, sul lato destro, una fronda di alloro con al centro, due spade incrociate con su scritto IRAQ.
- All'interno della corona la raffigurazione del territorio dell'IRAQ suddiviso in tre parti, partendo dall'alto, dai colori rosso, bianco con tre stelle verdi in senso orizzontale e nero, corrispondenti alla bandiera nazionale irachena.

Il distintivo si porta sulla giacca delle uniformi ordinaria, di servizio e derivate, sopra i nastri, dopo i distintivi d'onore e di merito.

Sezione VII DISTINTIVI DI ISTRUTTORE

Art. 117

Generalità

Sono stabiliti da ogni Forza Armata e stanno ad indicare l'acquisizione di un brevetto che, trascritto sulla documentazione matricolare, permetta al personale di svolgere attività di istruttore militare.

Sezione VIII DISTINTIVI DI APPARTENENZA

Art. 118 Generalità

I distintivi sono destinati ad indicare l'appartenenza del personale ad un Ente od una Unità.

E' obbligatorio portarli solo per il periodo di permanenza effettiva ai suddetti Enti o Unità con le modalità sancite dai regolamenti sulle uniformi emanati dalle singole Forze Armate.

Si distinguono in distintivi:

- nazionali: sanciti dai rispettivi Stati Maggiori e suddivisi in base al livello ordinativo dell'unità;
- di Enti interforze (categoria A);
- internazionali di diritto internazionale (categoria B): definiti in base ad accordi internazionali e conferiscono al portatore un particolare status giuridico;
- internazionali di organismi internazionali (categoria E): definiti da Autorità internazionali avente giurisdizione su personale inquadrato in Enti nazionali aventi rilevanza internazionale.

Essi sono raffigurati nell'Allegato H.

Art. 119 Stato Maggiore della Difesa (categoria A)

Distintivo metallico, smaltato, a spillo a forma di scudo sannitico.

Lo scudo é in oro inquartato a pergola rovesciata: nel 1° di rosso ad una granata infiammata d'oro; nel 2° troncato di azzurro e di rosso , alla granata dei Carabinieri; nel 3° di blu ad un'ancora d'oro con la gomina attorcigliata; nel 4° d'azzurro dall'aquila d'oro al volo spiegato. In cuore una stella d'argento a cinque raggi.

Dimensioni: mm. 32 x 25.

Art. 120 Comando Operativo di vertice Interforze (categoria A)

Il distintivo, di metallo smaltato, è di forma circolare ed ha le dimensioni di 32mm. di diametro.

E' così descritto: sulla corona esterna, di colore blu, sono riportati la scritta "Comando Operativo di vertice Interforze" in argento e colori nazionali.

Inscritto nel cerchio interno con fondo blu bordato d'argento, il reticolato geografico con meridiani e paralleli in colore argento con sovrimposti i fregi costituiti da : una granata in oro infiammata, simbolo dell'EI; un'ancora d'oro con gomina attorcigliata, simbolo della MM; un'aquila d'oro al volo spiegato, simbolo dell'AM; una granata infiammata d'oro, simbolo dell'Arma dei Carabinieri.

Si applica per l'Esercito, per l'Aeronautica e per i Carabinieri, su pendente in cuoio attaccato al bottone del taschino sinistro dell'uniforme o con spilla a 5 cm. sotto il bottone. Per la Marina si applica con spilla ad 1 cm. sopra i nastri.

Art. 121

Centro Alti Studi della Difesa

Distintivo metallico, a spillo, a forma di scudetto con bordo perimetrale dorato. La parte alta è rettangolare e porta la scritta "CASD" in campo dorato.

Lo scudo è inquartato: nel 1° di rosso ad una granata infiammata d'oro; nel 2° troncato di azzurro e di rosso , alla granata dei Carabinieri; nel 3° di blu ad un'ancora d'oro con la gomina attorcigliata; nel 4° d'azzurro dall'aquila d'oro al volo spiegato.

Dimensioni: altezza mm. 24; larghezza mm. 18.

Art. 122

Area Tecnico-Amministrativa del Ministero della Difesa (categoria A)

Il distintivo metallico, smaltato, a spillo:

- è a forma di scudo sannitico;
- ha le seguenti dimensioni: altezza mm. 32, larghezza mm. 25;
- è portato da Ufficiali e Sottufficiali in servizio presso l'Area Tecnico-Amministrativa del Ministero della Difesa.

Art. 123

Scuola Unica Interforze per la Difesa NBC (categoria A)

Distintivo metallico, a spillo, a forma di scudetto con bordo perimetrale dorato. La parte in alto reca la scritta "SCUOLA INTERFORZE DIFESA NBC" in nero su campo dorato.

Il corpo del distintivo è inquartato separato da una bordatura dorata.

Nei riquadri, rispetto a chi guarda, sono riportati:

- nel primo, una granata dorata in campo rosso;

- nel secondo, una granata infiammata in campo troncato di azzurro e di rosso.
 - nel terzo, un'ancora dorata in campo blu oltremare;
 - nel quarto, un'aquila dorata in campo azzurro chiaro.
- Il tutto caricato al centro da un esagono di colore bianco bordato d'oro recante tre elettroni orbitanti intorno ad un nucleo.
- Dimensioni: mm. 32 x 25.

Art. 124

Distintivo per il personale in servizio presso il Consiglio Superiore delle Forze Armate (categoria A)

Distintivo in metallo smaltato: di forma circolare, ha le dimensioni di mm. 30 di diametro. E' così descritto: distintivo metallico con bordo argentato recante la scritta "Consiglio Superiore delle Forze Armate" e nella parte inferiore tre stelle argentate, suddiviso in quattro riquadri recanti:

- nel primo di colore rosso, un gladio dorato su granata infiammata d'oro;
- nel secondo troncato di azzurro e di rosso, alla granata dei Carabinieri;
- nel terzo di colore blu, un'ancora con gomina attorcigliata;
- nel quarto di colore azzurro, un'aquila d'oro al volo spiegato.

Si applica, per l'Esercito e l'Aeronautica su pendente di cuoio, sul lato sinistro dell'uniforme, ed a 1 cm sopra i nastri per la Marina.

Art. 125

Scuola di Aerocooperazione (categoria A)

Distintivo metallico, a spillo, a forma di scudo sannitico di colore bianco avorio e con bordo perimetrale dorato.

La parte alta reca la scritta " SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE" in oro. Al centro dello scudo quattro anelli intrecciati e colorati in azzurro il superiore, in blu scuro il laterale sinistro, in rosso il laterale destro e, in basso, un cerchio di colore nero con bordatura interna ed esterna di color oro circoscriventi rispettivamente un'ala, un'ancora, una granata con fiamma in oro e una granata infiammata.

Dimensioni: mm. 28 x 40.

Art. 126

Distintivo per il personale militare in servizio presso il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (C.I.S.A.M.)

Il Distintivo ha diametro di mm. 28 ed è a forma circolare.

Sulla corona circolare esterna dorata del distintivo sono riportate le scritte "CISAM" e "GLADIOS PUGNANTIBUS PARO" a rilievo separate da fronde di alloro. Inscritto nel cerchio interno è posto uno scudo sannitico che poggia su due spade incrociate. Lo scudo è suddiviso in quadro riquadri separati da una bordatura dorata. In detti riquadri, a rilievo, sono riportati: una granata infiammata d'oro in campo rosso, un'ancora d'oro con catena attorcigliata in campo blu, un'aquila d'oro al volo spiegato in campo azzurro e una granata con la fiamma sfuggente in campo metà nero, sopra e rosso sotto. Tra il bordo superiore dello scudo ed il cerchio interno è posta una stella dorata a cinque punte.

Il distintivo si applica sul lato sinistro delle uniformi S./O., e derivate ed è portato - in base alle norme stabilite da ciascuna F.A. - al centro del taschino per l'Esercito, a 1 cm. sopra i nastri per la Marina e a 5 cm. dal bottone del taschino per l'Aeronautica.

Art. 127

Scuola Telecomunicazioni Forze Armate (categoria A)

Distintivo a forma di scudo bordato d'oro che riporta:

- in alto su sfondo chiaro:
 - la scritta " SCUOLA TLC FF. AA." in colore oro;
- su sfondo azzurro:
 - un satellite dalla cui antenna si irradiano fasci di onde elettromagnetiche dirette verso i simboli raffiguranti le 4 Forze Armate:
 - la granata scoppiante per l'Esercito;
 - l'ancora per la Marina;
 - l'aquila per l'Aeronautica;
 - la granata con la fiamma sfuggente per i Carabinieri;
 - il motto, tra due stelle d'oro a cinque punte: "UNA VIS UNA VOX".

Il distintivo è sormontato dalla corona turrata d'oro degli Enti Militari.

Dimensioni: mm. 45 x 27.

Art. 128

Comando della Forza di Intervento Rapido

Distintivo metallico, smaltato a spillo, a forma di scudo sannitico.

Lo scudo è in oro interzato a pergola rovesciata: nel 1° di rosso ad una granata infiammata d'oro; nel 2° di blu ad un'ancora d'oro con la gomina attorcigliata; nel 3° d'azzurro all'aquila d'oro al volo spiegato. In cuore una stella d'argento a cinque raggi; lo scudo é sormontato dal tricolore, contenente la scritta F.I.R..
Dimensioni: mm. 38 x 25.

Art. 129

Distintivo per il personale della giustizia militare

Distintivo metallico, montato a spilla, a forma di scudo sannitico. Il corpo del distintivo é tagliato diagonalmente da una barra tricolore. Nel riquadro superiore su fondo nero, è rappresentata in oro, la bilancia che sovrasta l'emblema della Repubblica Italiana, in quello inferiore, su fondo azzurro è riportata la penisola italiana.
Dimensioni: mm. 20 x 25.

Art. 130

Distintivo per i delegati del Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari

Distintivo metallico a spilla.

Scudetto di color argento, recante in alto la dicitura "COCER", nel mezzo è riportata una corona circolare con la scritta "Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari", che racchiude un intreccio di corda a cinque punte ai cui vertici i segni distintivi delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato:

- su sfondo rosso, una granata infiammata d'oro, per l'Esercito;
- su sfondo blu, un'ancora d'oro con gomina attorcigliata, per la Marina;
- su sfondo blu, un'aquila d'oro al volo spiegata, per l'Aeronautica;
- su sfondo rosso e blu, una granata d'argento, con fiamma rivolta a destra, recante al centro la scritta "RI", per i Carabinieri;
- su sfondo verde e giallo, una granata infiammata d'oro, con corno da montagna e con incrociati due fucili da fanteria, recante al centro la scritta "RI", per la Guardia di Finanza;
- al centro della corona circolare è una stelletta a cinque punte simbolo comune dell'appartenenza alle Forze Armate. In basso, al centro, un cartiglio con la scritta "UNA SORS".

Dimensioni 35 x 25.

Art. 131

Personale militare in servizio a favore
della Protezione Civile (categoria A)

E' adottato per il personale che presta servizio nelle strutture della Protezione Civile, il distintivo raffigurante l'emblema del Dipartimento omonimo, costituito da tre moduli uniti, con angolo di rotazione di 120°, che formano un triangolo, con le punte arrotondate; i moduli sono, rispettivamente , di colore verde, bianco e rosso, con contorno di colore grigio, e sono inseriti in un ipotetico cerchio costituito dalla scritta "PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE", di colore grigio.

Dimensioni: diametro mm. 36.

Art. 132
Distintivi internazionali

L'uso dei distintivi internazionali è obbligatorio limitatamente al periodo di appartenenza all'Organismo internazionale o allo svolgimento delle funzioni cui essi si riferiscono. Tale limitazione non si applica al distintivo del NATO Defence College.

I distintivi a scudetto a lunetta realizzati in stoffa e in plastica si indossano sulla manica sinistra della giacca.

Art. 133
Bracciale sanitario internazionale (categoria B)

E' stabilito dalla Parte I e II della convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949. Consiste in una fascia di tela bianca dell'altezza di cm. 10, sulla quale è cucita una croce di panno rosso.

E' portato dal personale del servizio sanitario nei limiti e nelle forme indicate dalle citate convenzioni.

La violazione, da parte del personale che lo indossa, delle condizioni sotto le quali le convenzioni internazionali accordano la protezione, qualora non configurabili come reato, costituiscono comunque grave infrazione disciplinare.

Il bracciale si indossa solo con le uniformi da combattimento, di servizio e derivate su entrambe le maniche al di sopra del gomito.

Art. 134

Distintivo per il personale appartenente alla categoria in congedo (categoria B)

Distintivo metallico smaltato, a forma di scudo sannitico che comprende: una fascia di colore dorato che circonda lo scudo riportante i colori della bandiera nazionale con in cuore la stella in argento, simbolo di appartenenza all'Istituzione militare recante intorno due rami dorati di quercia ed ulivo, simbolo del legame indissolubile ai valori della Repubblica.

Alla base è riportato l'acronimo dell'Associazione Combattentistica o d'Arma di appartenenza. Le dimensioni sono di 32 mm. x 25 mm..

Detto distintivo, a spillo o su pendente in cuoio, è applicato sul taschino sinistro dell'uniforme o al di sopra dei nastri in base alla normativa vigente per ogni Forza Armata.

Nel caso in cui venga indossato l'impermeabile o il cappotto, è previsto un apposito scudetto in plastica cucito all'altezza dell'omero sinistro su detti capi di corredo, avente le stesse caratteristiche del distintivo di cui sopra e delle dimensioni: altezza mm. 66, larghezza mm. 48.

Art. 135

Distintivo del NATO Defense College (categoria C)

Distintivo a spillo, in metallo argentato, di forma circolare.

Riproduce l'emblema della NATO nei colori tipici: una stella argentata e blu sovrapposta ad una corona d'alloro argentata, a sua volta sormontata da un anello blu che riporta in argento la scritta:

- nella parte superiore: "DEFENSE COLLEGE";
- nella parte inferiore: "UNITATEM ALENTES".

E' indossato su tutte le uniformi, ad eccezione di quelle da combattimento e derivate.

Dimensioni: diametro di mm. 40

Art. 136

Distintivo di SHAPE (categoria C)

Scudetto di colore verde recante in alto la dicitura "SHAPE"; nel mezzo è disegnata una fascia circolare gialla con scritta (in nero) "VIGILIA PRETIUM LIBERTATIS".

La fascia racchiude i seguenti simboli:

- due brevi rami di alloro disposti a corona con i gambi incrociati;
- una raggiera bianca con dodici punte divaricate a semicerchio;

- due gladi con le punte, rivolte in alto, che si toccano.
Tale fascia è circonscritta da un bordino bianco a forma di scudetto.
Dimensioni: mm. 85 x 54.

Art. 137
Distintivo di IMS (categoria C)

Scudo sannitico in metallo smaltato recante al centro l'emblema della NATO, nei colori propri (blu e bianco), sul quale è sovrapposto un fregio metallico formato da due spade incrociate, un'ancora ed un'aquila stilizzata vista di fronte, con le ali distese e la testa volta a destra di chi guarda. L'emblema della NATO è contornato da due rami incrociati in basso e muniti di foglie di alloro stilizzate di colore verde.
Dimensioni: mm. 58 x 45.

Art. 138
Distintivo di AFSOUTH (categoria C)

Scudetto di colore rosso scarlatto con un bordo dorato; nel mezzo è raffigurato in giallo oro, un leone di S. Marco con una zampa anteriore sollevata e reggente un gladio con la punta rivolta in alto. La zampa poggia sul bordo superiore di un libro aperto sul quale, in senso trasversale, è riportata in rosso la scritta "PAX". Sotto il leone è disegnato, in giallo oro, un galloncino.
Dimensioni: mm. 82 x 69.

Art. 139
Distintivi di AMF (categoria C)

Sono:

- distintivo di nazionalità consistente in una striscia di materiale plastico, con sottopannatura kaki, di forma rettangolare leggermente arcuata; il campo è suddiviso nei tre colori nazionali, con bordo perimetrale di colore giallo, di mm. 1; le dimensioni, compreso il bordo sono: altezza, mm. 18; larghezza, mm. 53;
- distintivo metallico a spillo di mm. 40 x 38 costituito da una placca a scudetto la quale reca, su fondo a smalto di colore verde:
 - a. nell'angolo superiore destro, le lettere "AMF" in colore bianco;
 - b. trasversalmente, da destra a sinistra, una saetta in smalto di colore giallo;
 - c. due mani, in rilievo, calzanti guanti d'arme e dita articolate e separate nell'atto di stringersi.

Art. 140

Basco ed elmetto azzurri con distintivo ONU (categoria C)

Il personale in servizio per conto dell'ONU nelle zone di intervento indossa il basco o l'elmetto nazionale in colore azzurro secondo modalità fissate dal Segretario Generale dell'ONU.

Sul basco azzurro viene portato il distintivo dell'ONU di colore bianco in campo azzurro.

Lo stesso distintivo è riprodotto in bianco sulla parte anteriore dell'elmetto azzurro.

Il basco e l'elmetto si indossano con le uniformi per cui sono previsti detti copricapi.

Art. 141

Distintivo del CIMIC Group South (categoria C)

Distintivo a forma di scudo sannitico recante in alto, su due righe, la scritta "CIMIC Group South" di colore bianco su sfondo verde. Al centro del distintivo due mani congiunte di colore azzurro ed in basso la scritta, in bianco, "MILITES CIVISQUE ALACRITER".

Art. 142

Distintivo di identificazione per Ufficiali
Osservatori dell'ONU (categoria D)

E' in materiale plastico con sotto panno blu scuro, a forma di scudo, con il campo suddiviso nei tre colori nazionali, con bordo superiore rettangolare in colore blu scuro, leggermente arcuato, con soprascritta "ITALIA" in bianco alta mm. 7, e contornato da un bordo blu scuro di mm.5.

Dimensioni, compreso il bordo: altezza mm. 70; larghezza mm. 60.

Art. 143

Distintivo di appartenenza a contingenti italiani
di Forze multinazionali (categoria D)

Il personale italiano appartenente a contingenti nazionali inquadrati in Forze multinazionali indossa in alternativa:

- il distintivo di cui al precedente articolo;
- altro distintivo predisposto di volta in volta dagli SM interessati.

Sezione IX
DISTINTIVI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 144
Generalità

I distintivi di specializzazione hanno la funzione di indicare l'acquisizione di un particolare brevetto.

Vengono portati in base alle norme stabilite dai rispettivi Stati Maggiori di Forza Armata e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che sono anche competenti a stabilirne la foggia.

Art. 145
Distintivi non nazionali

I distintivi di specializzazione rilasciati da Autorità militari o civili non nazionali, devono essere portati sull'uniforme previa trascrizione nei documenti matricolari.

Ai fini della trascrizione a matricola l'interessato è tenuto a produrre, qualora consegnatogli personalmente, l'attestato rilasciato dall'Autorità estera, in originale o copia autentica. Le eventuali traduzioni sono a cura dell'Amministrazione.

Capo III PARTICOLARI CAPI DI UNIFORMI

Sezione I SCIARPA AZZURRA

Art. 146

Definizione e composizione

La sciarpa azzurra è distintivo caratteristico della categoria degli Ufficiali, senza distinzione di grado o posizione di stato.

E' costituita da una fascia di seta azzurra, della larghezza di cm. 8,5, cordonata in senso trasversale, leggermente sagomata in modo da aderire perfettamente alla persona.

Le due estremità della sciarpa scorrono in un passante a barilotto ricoperto da una reticella di seta azzurra; ciascuna di esse è munita di una nappa, dello stesso colore, della lunghezza complessiva di mm. 20 di cui 14 di frangia in cordoncino di seta.

Essa è raffigurata all'Allegato I.

Art. 147

Uso della sciarpa azzurra

Si indossa a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro. Con le uniformi invernali si porta al di sotto del cappotto o dell'impermeabile facendo fuoriuscire le nappe dall'apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.

Con ogni tipo di uniforme che preveda, l'uso della fascia per decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l'uso della sciarpa azzurra quest'ultima deve essere portata sopra la fascia.

Ferma restando la facoltà per ciascuna Forza Armata di definire uniformi per particolari caratteristici servizi, è in ogni caso vietato l'uso della sciarpa azzurra con uniformi che non siano ordinaria o di servizio e derivate di gala e grande uniforme da cerimonia.

Sezione II
USO DEL COPRICAPO, CAPPOTTO O IMPERMEABILE,
GUANTI, SCIABOLA

Art. 148
Generalità

Le norme sull'uso del copricapo, del cappotto o impermeabile, dei guanti, della sciabola riportate negli articoli che seguono, hanno lo scopo di uniformare l'aspetto esteriore dei militari di tutte le Forze Armate anche nelle occasioni in cui ciò, è reso necessario dalla loro presenza contemporanea ad una stessa manifestazione.

Art. 149
Uso del copricapo

L'uso del copricapo con le uniformi che lo prevedono è obbligatorio:

- per i servizi armati; al di fuori dei luoghi militari;
- nelle occasioni previste dalle specchio Allegato L.

Su autovetture e mezzi militari é data facoltà al conduttore (se isolato), capo macchina, capo colonna di non indossare e non far indossare il copricapo in relazione alle condizioni climatiche e ambientali del momento. Nelle cerimonie o parate in cui è previsto lo sfilamento dei mezzi il personale trasportato indossa il copricapo.

Il copricapo non viene indossato all'interno degli uffici, dei comandi, salvi i casi previsti dal citato specchio Allegato L.

Disposizioni di Forza armata possono consentire che non venga indossato il copricapo, all'interno dei luoghi militari, per lo svolgimento di determinate attività e durante il tempo libero.

Art. 150
Uso di Borse personali

E' consentito al personale in uniforme l'uso di borse personali purché in tinta unita non vistosa, di forma regolare e di dimensioni contenute.

E' precluso, in uniforme l'uso di sacche, zaini o zainetti di proprietà personale di qualsiasi foggia e dimensione.

Deroga speciale potrà essere concessa ai militari sportivi in uniforme che recheranno al seguito borse c/o zaini, di forma e dimensioni consone alla divisa con il logo del reparto sportivo della Forza armata di appartenenza.

Art. 151
Uso del cappotto o impermeabile

L'uso del cappotto è limitato nell'arco annuale ai periodi indicati dal Comando del presidio.

L'uso dell'impermeabile - qualora tale capo non sia sostitutivo del cappotto – è limitato alle giornate piovose

Al di fuori delle circostanze indicate nello specchio Allegato L e fatti salvi i servizi per i quali venga diversamente ordinato, l'uso del cappotto e dell'impermeabile è facoltativo.

Nelle circostanze in cui si partecipa in forma collettiva, l'uso dell'impermeabile deve essere previsto dall'Autorità cui è affidata la direzione o il coordinamento di ciascun evento, sempre che si prevedano condizioni meteorologiche avverse.

Art. 152
Uso dei guanti

E' regolato dallo specchio Allegato L.

Nelle rimanenti circostanze, con le uniformi che li prevedono:

- vengono sempre indossati dal personale inquadrato o al comando di reparti inquadrati;
- devono essere sempre portati al seguito, nei rimanenti casi.

Nei casi in cui non è obbligatorio indossarli, il militare può:

- tenerli in una mano;
- tenere il guanto destro nella mano sinistra che indossa l'altro guanto.

Art. 153
Uso della sciabola

E' regolato dallo specchio Allegato L.

Le modalità per la resa degli onori individuali e collettivi da parte del personale armato di sciabola sono disciplinate dai Regolamenti sul cerimoniale militare.

TITOLO III

NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

Capo I NORME DI ATTUAZIONE

Sezione I REGOLAMENTI DI FORZA ARMATA

Art. 154 Emanazione

Gli Stati Maggiori di Forza Armata ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri approntano le rispettive regolamentazioni sull'uniforme (per il personale maschile e femminile) in aderenza ai concetti contenuti nel presente regolamento e limitatamente alle parti di rispettiva competenza.

Art. 155 Deroghe

Le disposizioni dei Regolamenti di cui al precedente articolo emanate in deroga alla normativa interforze, dove consentito, devono citare la norma cui si deroga.

Sezione II CORREDO DEL PERSONALE DI ALCUNE CATEGORIE

Art. 156 Personale militare in servizio di leva

Il personale militare in servizio di leva non è obbligato all'uso di uniformi diverse da quelle gratuitamente concesse in proprietà o in uso dall'Amministrazione di appartenenza in base alle norme amministrative in vigore.

Gli Ufficiali di complemento in servizio di 1^a nomina sono peraltro tenuti a fornirsi privatamente della sciarpa azzurra, della sciabola e dei guanti.

Art. 157
Personale delle categorie in congedo
richiamato temporaneamente in servizio

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche al personale delle categorie del complemento e della riserva di complemento trattenuto o richiamato in temporaneo servizio per durate inferiori ad un anno.

Art. 158
Corrispondenza

I Regolamenti di Forza Armata indicano quali uniformi devono essere indossate dal personale di cui ai precedenti articoli nei casi in cui il personale in servizio permanente indossa uniformi non distribuite al personale in servizio di leva.

Capo II NORME FINALI

Sezione I ADOZIONE DI NUOVE UNIFORMI

Art. 159 Generalità

L'adozione di nuove uniformi ha lo scopo di adeguare nel tempo lo stile militare ai concetti di modernità e funzionalità.

Art. 160 Preavviso e periodo di transizione

Le innovazioni nei capi di vestiario disposte dagli Stati Maggiori di Forza Armata e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e riferite ad articoli non forniti dall'Amministrazione a titolo gratuito in proprietà o in uso a tutto il personale interessato debbono essere precedute da un periodo di preavviso e seguite da un periodo di transizione tali da consentire la consumazione dei capi sostituiti.

Art. 161 Accessori

La norma di cui all'articolo precedente sarà osservata anche per le sostituzioni di accessori di costo rilevante.

Sezione II NOMENCLATURA

Art. 162 Denominazioni e sigle

Regolamenti di Forza Armata dovranno attenersi, per quanto riguarda denominazioni e sigle, a quelle indicate dal presente regolamento e dai suoi allegati.

Art. 163
Istituzioni e proposte

Nell'istituire o proporre distintivi o decorazioni le Autorità militari avranno cura di indicare, utilizzando la nomenclatura del presente regolamento, la categoria di appartenenza delle decorazioni o dei distintivi istituiti o proposti.

**PROSPETTO DELLE UNIFORMI DA INDOSSARE NELLE
VARIE CIRCOSTANZE**

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
1	In servizio non armato	S. (1) (2)	G.U.	O. (2) (3)	O. (2) (3)	O. (2) (3)
2	In servizio isolato armato	S.A. 1 (2)	S.A. 3 (2)	S.A. 1 (2)	S.A. 1 (2)	S.A. 1 (2)
3	Fuori servizio, quando s'indossa l'uniforme	O.	G.U.	O.	O.	O.
4	Nei viaggi per missioni, trasferimento e licenza, quando s'indossa l'uniforme	O.	O.	O.	O.	O.
5	Inquadrati:					
	– in reparti armati per picchetti, scorte, guardie, parate d'onore, per gli onori alle autorità e simboli previsti nell'allegato C del Regolamento per le attività d'onore e di rappresentanza	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)
	– in reparti armati in servizio OP	S.A. 2 (4)	S.A. 2 (4)	S.A. 2 (4)	S.A. 2 (4)	S.A. 2 (4)
	– in reparti armati che svolgono servizio in tutti gli altri casi	S.A. 1	S.A. 1	S.A. 1	S.A. 1	S.A. 1
6	Nelle cerimonie militari per la ricorrenza delle Feste della Repubblica e dell'Unità Nazionale:					
	– in servizio non armato, di rappresentanza o comunque presente	---	G.U.	G.U.	---	---
	– in reparti armati	---	S.A. 3	S.A. 3	---	---

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
7	Nelle cerimonie di consegna della Bandiera di guerra ed equiparate:					
	– inquadrati in reparti armati	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)
	– militari del Corpo o della nave inquadrati o non in reparti non armati	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
	– invitati	O.	G.U.	G.U.	O. (5)	O.
8	Nelle cerimonie di consegna di ricompensa al valore:					
	– inquadrati in reparti armati	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)
	– decorandi	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
	– inquadrati o non in reparti non armati, appartenenti alla stessa F.A., Arma, Specialità, Corpo o Servizio	O.	G.U.	G.U.	G.U.	O.
	– invitati	O.	G.U.	G.U.	O. (5)	O.
9	Nelle cerimonie di consegna, quando previste, di distinzioni onorifiche militari e civili, di onorificenze civili nazionali ed estere, di encomi solenni, di premi individuali ad Enti o Reparti	O.	G.U.	G.U.	O.	O.
10	Nelle cerimonie di giuramento:					
	– prestando giuramento individuale	G.U. (6)	G.U. (6)	G.U. (6)	G.U. (6)	G.U. (6)
	– prestando giuramento collettivo, inquadrati in reparti armati	S.A. 3	S.A.	S.A.	S.A.	S.A.

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono	
1	2	3	4	5	6	7	
11	– militari del Corpo o Ente non inquadrati in reparti armati	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	
	– invitati	O.	G.U.	G.U.	O. (5)	O.	
	Nelle cerimonie per la ricorrenza di feste di F.A., Arma, Specialità, Corpo e Servizio:						
	– inquadrati in reparti armati	---	---	---	S.A. 3 (25)	---	
	– militari del Corpo o della nave, inquadrati o non in reparti armati	---	---	---	G.U.	---	
	– invitati	---	---	---	O. (5)	---	
	12	Nelle cerimonie di assunzione di comando:					
		– inquadrati in reparti armati	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)
		– militari del Corpo o della nave, inquadrati o non in reparti armati	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
		– invitati	O.	G.U.	G.U.	O. (5)	O.
	13	Nelle cerimonie militari per la ricorrenza del Santo Patrono:					
– inquadrati in reparti armati		---	---	---	---	S.A. 3	
– militari del corpo o della nave, inquadrati o non in reparti non armati		---	---	---	---	G.U.	
– invitati		---	---	---	---	O.	

segue Allegato "A"

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
14	<p>Nelle cerimonie di omaggio all'altare della Patria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inquadri in reparti armati – non inquadri in reparti armati 	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p>
15	<p>Nelle cerimonie per il varo di unità navali militari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inquadri in reparti armati – personale della Marina militare – invitati 	<p>S.A. 3</p> <p>O.</p> <p>O.</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>O.</p>
16	<p>Nelle cerimonie di consegna di unità navali militari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inquadri in reparti armati – militari della nave inquadri o non in reparti non armati – invitati 	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>O. (5)</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>O.</p>
17	<p>Nelle cerimonie di inaugurazione e chiusura di un Anno Accademico presso Accademie e Istituti Militari (7) e nelle conferenze in genere</p>	<p>O.</p>	<p>O.</p>	<p>O.</p>	<p>O.</p>	<p>O.</p>

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
18	<p>Nelle cerimonie per l'inaugurazione di monumenti o lapidi ai Caduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inquadrati in reparti armati - non inquadrati in reparti armati, compresi gli invitati, anche se appartenenti a diversa F.A., Arma, Specialità, Corpo o Servizio 	<p>S.A. 3 (25)</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 3 (25)</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3 (25)</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3 (25)</p> <p>O. (5)</p>	<p>S.A. 3 (25)</p> <p>O.</p>
19	<p>Nelle cerimonie per la deposizione di corone su tombe, monumenti o lapidi ai Caduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inquadrati in reparti armati - militari del Corpo o della nave, inquadrati o non in reparti non armati - invitati 	<p>S.A. 1 (25)</p> <p>O.</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 3 (25)</p> <p>G.U.</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>G.U.</p>	<p>S.A. 3</p> <p>G.U.</p> <p>O. (5)</p>	<p>S.A. 1</p> <p>O.</p> <p>O.</p>
20	<p>Nelle cerimonie funebri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inquadrati in reparti armati - militari che intervengono in rappresentanza o a titolo personale (8) 	<p>S.A. 2</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 2</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 2</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 2</p> <p>O.</p>	<p>S.A. 2</p> <p>O.</p>

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
21	Nelle cerimonie militari per le quali sia previsto l'intervento in forma ufficiale (9) del Presidente della Repubblica, di Sovrani o Capi di Stato Esteri o di Principi Reali esteri (10):					
	– inquadrati in reparti armati	S.A. 3	S.A. 3	S.A. 3	S.A. 3	S.A. 3
	– non inquadrati in reparti armati	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
22	Nelle cerimonie civili, con o senza resa degli onori militari, per le quali sia previsto l'intervento in forma ufficiale del Presidente della Repubblica, di Sovrani o Capi di Stato esteri o di principi reali esteri (10):					
	– fuori rango, se per i civili è prescritto l'abito da cerimonia (tight)	Ce.	G.U. - Ce.	Ce.	Ce.	Ce.
	– fuori rango, se per i civili non è previsto l'abito da cerimonia	O.	G.U.	O.	O.	O.
	– inquadrati in reparti armati	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)	S.A. 3 (25)
23	Nelle cerimonie civili (11):					
	– se per i civili è prescritto l'abito da cerimonia	Ce.	G.U. Ce.	Ce.	Ce.	Ce.
	– se per i civili non è prescritto l'abito da cerimonia	O.	G.U.	O.	O.	O.

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
24	Nelle cerimonie nuziali di militari:					
	– militare che sposa	G.U. - Ce.	G.U. - Ce.	G.U. - Ce.	G.U. - Ce.	G.U. - Ce.
	– testimoni ed invitati (12)	Ce.	G.U. - Ce.	Ce.	Ce.	Ce.
25	Nelle cerimonie nuziali di civili:					
	– quando lo sposo ed i testimoni indossano l'abito da cerimonia	Ce.	G.U. - Ce.	Ce.	Ce.	Ce.
	– quando lo sposo ed i testimoni non indossano l'abito da cerimonia	O.	G.U.	O.	O.	O.
26	Nelle visite ufficiali al Presidente della Repubblica o a Sovrani o a Capi di Stato esteri o a Principi Reali esteri, sia nello Stato sia all'estero (13)	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
27	Nelle visite di dovere ad Autorità militari e civili nazionali sia nello Stato sia all'estero	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
28	Nel ricevere visite di dovere da parte di Autorità militari e civili nazionali sia nello Stato, sia all'estero, o visite di Corpo	O.	G.U.	O.	O.	O.
29	Nel rendere visite di cortesia in territorio nazionale:					
	– ad autorità militari nazionali	O.	G.U.	O.	O.	O.
	– ad autorità militari estere e civili nazionali ed estere	(14)	G.U.	(14)	(14)	(14)

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
30	<p>Nel restituire visite di cortesia , in territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad autorità militari nazionali - ad autorità militari estere e civili nazionali ed estere 	<p>O.</p> <p>(15)</p>	<p>G.U.</p> <p>G.U.</p>	<p>O.</p> <p>(15)</p>	<p>O.</p> <p>(15)</p>	<p>O.</p> <p>(15)</p>
31	<p>Nel ricevere visite di cortesia o visite di restituzione in territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da parte di autorità militari nazionali - da parte di autorità militari estere e civili nazionali ed estere 	<p>O.</p> <p>(16)</p>	<p>G.U.</p> <p>G.U.</p>	<p>O.</p> <p>(16)</p>	<p>O.</p> <p>(16)</p>	<p>O.</p> <p>(16)</p>
32	<p>Nel rendere le visite di cortesia all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad autorità militari nazionali - ad autorità militari estere e civili nazionali estere 	<p>O.</p> <p>(17)</p>	<p>G.U.</p> <p>(17)</p>	<p>O.</p> <p>(17)</p>	<p>O.</p> <p>(17)</p>	<p>O.</p> <p>(17)</p>
33	<p>Nel restituire le visite all'estero ad autorità militari e civili nazionali ed estere</p>	<p>(15)</p>	<p>(15)</p>	<p>(15)</p>	<p>(15)</p>	<p>(15)</p>
34	<p>Nel ricevere visite di cortesia o visite di restituzione all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da parte di autorità militari nazionali 	<p>O.</p>	<p>G.U.</p>	<p>O.</p>	<p>O.</p>	<p>O.</p>

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
	– da parte di autorità militari estere e civili nazionali ed estere	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
35	Nel rendere le visite di corpo					
	– da parte di unità che giungono per la prima volta nella loro sede stanziale o ne partono definitivamente	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
	– da parte di gruppi di militari di passaggio	O.	G.U.	O.	O.	O.
36	Nelle visite di dovere e di cortesia su navi estere.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
37	Agli arrivi e partenze del Presidente della Repubblica, di Sovrani o Capi di Stato esteri o di Principi Reali esteri (10):					
	– se in forma ufficiale	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.	G.U.
	– se in forma privata anche se in occasione di visite ufficiali	O.	G.U.	O.	O.	O.
38	Nelle udienze dei Tribunali Militari e nelle sedute dei Consigli di Disciplina limitatamente ai membri, ai difensori e al personale di cui all'art. 299 C.P.M.P., esclusi i testimoni (24).	O.	O.	O.	O.	O.

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
39	In occasione di raduni, quando non diversamente prescritto.	O.	G.U.	O.	O.	O.
40	<p>Nei pranzi, trattenimenti e spettacoli per i quali sia previsto l'intervento in forma ufficiale (9) del Presidente della Repubblica, di Sovrani o Capi di Stato esteri o di Principi Reali esteri (10):</p> <ul style="list-style-type: none"> – se per i civili è di rigore la marsina (frac) con decorazioni – se per i civili è prescritta la marsina (anche se è tollerato lo smoking) – se per i civili è prescritto lo smoking – se per i civili è prescritto l'abito da cerimonia (tight) o l'abito scuro – in tutti gli altri casi 	<p>Ga.</p> <p>So. (18)</p> <p>Se.</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p>	<p>Ga.</p> <p>Ga.</p> <p>G.U. - Ce.</p> <p>G.U.</p>	<p>Ga.</p> <p>So. (18)</p> <p>Se.</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p>	<p>Ga.</p> <p>So. (18)</p> <p>Se.</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p>	<p>Ga.</p> <p>So. (18)</p> <p>Se.</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p>
41	<p>Nei pranzi, trattenimenti e spettacoli svolti in occasione di ricorrenze civili nazionali (ancorché nell'ambito di Enti Militari od estere Ambasciate ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – se per i civili è di rigore la marsina (frac) con decorazioni; – se per i civili è prescritta la marsina 	<p>Ga.</p> <p>So. (21)</p>	<p>Ga.</p> <p>Ga.</p>	<p>Ga.</p> <p>So. (21)</p>	<p>Ga.</p> <p>So. (21)</p>	<p>Ga.</p> <p>So. (21)</p>

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
42	<ul style="list-style-type: none"> - se per i civili è prescritto lo smoking - se per i civili è prescritto l'abito da cerimonia o l'abito scuro - in tutti gli alti casi <p>Nei pranzi, trattenimenti e spettacoli svolti in occasione di ricorrenze militari tutti (compresi gli invitati):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei pranzi di Corpo tenuti al mattino - nei pranzi di Corpo tenuti di sera - se per i civili è richiesto lo smoking (pranzi e balli) - se per i civili è richiesto l'abito scuro (cocktails o pranzi) - in tutti gli altri casi 	<ul style="list-style-type: none"> Se. (20) Ce. O. O. Ce. Se. (20) Ce. O. 	<ul style="list-style-type: none"> Se. (19) G.U. - Ce. G.U. --- --- --- --- --- 	<ul style="list-style-type: none"> Se. (20) Ce. O. --- --- --- --- --- 	<ul style="list-style-type: none"> Se. (20) Ce. O. O. (22) Ce. Se. (20) Ce. O. 	<ul style="list-style-type: none"> Se. (20) Ce. O. O. Ce. Se. (20) Ce. O.
43	<p>Nelle colazioni, pranzi, trattenimenti o spettacoli organizzati da civili o militari, non connessi a ricorrenze civili o militari, quando non prescritto l'abito civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle colazioni 	<ul style="list-style-type: none"> O. 	<ul style="list-style-type: none"> --- 	<ul style="list-style-type: none"> --- 	<ul style="list-style-type: none"> O. 	<ul style="list-style-type: none"> O.

segue Allegato "A"

N.	CIRCOSTANZE	Giorni Ordinari	Festa Nazionale della Repubblica 2 giugno	Festa Unità Naz. 1° Domenica di novembre	Feste di F.A., Arma, Spec., Corpo e Serv.	Santo Patrono
1	2	3	4	5	6	7
44	<p>– nei pranzi, trattenimenti o spettacoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se per i civili è di rigore la marsina (frac) con decorazioni • se per i civili è prescritta la marsina • se per i civili è richiesto lo smoking • se per i civili è richiesto l'abito scuro • in tutti gli altri casi <p>Nelle manifestazioni sportive ed affini (caroselli, saggi, ecc.) per le quali sia previsto l'intervento in forma ufficiale (9) del Presidente della Repubblica, di Sovrani o Capo di Stato esteri o di Principi Reali esteri (10)</p>	<p>So. (23)</p> <p>So. (21)</p> <p>Se. (20)</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p> <p>O.</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>G.U.</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>O.</p>	<p>So. (23)</p> <p>So. (21)</p> <p>Se. (20)</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p> <p>O.</p>	<p>So. (23)</p> <p>So. (21)</p> <p>Se. (20)</p> <p>Ce.</p> <p>O.</p> <p>O.</p>

segue Allegato "A"

- (1) L'uniforme ordinaria può essere indossata per particolari esigenze.
- (2) Per l'uniforme dell'Ufficiale di Picchetto, di giornata o di servizio, ciascuna F.A. provvede in proprio.
- (3) L'uniforme di servizio può essere indossata per particolari esigenze (In assenza di cerimonie va indossata l'uniforme di servizio).
- (4) Per i reparti armati dell'Esercito e dell'A.M. è prescritta l'uniforme da combattimento (Cbt).
- (5) Fatta eccezione per il personale della F.A., Arma, Specialità, Corpo o Servizio, di cui ricorre la festa, che indossa la G.U..
- (6) I Serg. Magg. Ed i Serg. Dell'Esercito o dell'Aeronautica indossano l'uniforme S.A. 3.
- (7) Qualora si tratti di Comandi o Istituti internazionali o di Stato estero, saranno osservate le disposizioni in vigore presso i Comandi o Istituti stessi.
- (8) Allorché i civili in rappresentanza ufficiale intervengono alla cerimonia funebre in marsina (frac) o in tight, gli Ufficiali indosseranno l'uniforme da cerimonia.
- (9) La forma ufficiale dell'intervento dovrà risultare dall'eventuale invito o da comunicazione ufficiale.
- (10) Qualora la circostanza si verifichi all'estero, saranno osservate le prescrizioni locali.
- (11) Compresa le cerimonie di battesimo, prima comunione e cresima.
- (12) La G.U. Ce. è autorizzata anche per un numero limitato di invitati, in seguito ad accordi con lo sposo, per conferire maggiore risalto alla cerimonia.
- (13) Allorché gli Ufficiali fanno parte del seguito di Alte Autorità civili che per la circostanza indossano la marsina (frac) o il tight, essi indosseranno rispettivamente l'uniforme di gala o la G.U. Ce..
- (14) Nelle visite di cortesia al Presidente del Senato o della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, va indossata G.U.. Negli altri casi va indossata l'uniforme corrispondente a quella (o all'abito civile) indossata dalla Autorità cui si rende la visita.
- (15) Nel restituire le visite è prescritta l'uniforme corrispondente a quella indossata dall'Autorità che ha effettuato la visita.

segue Allegato “A”

- (16) Nel ricevere la visita, se questa è fatta da autorità militare, verrà indossata l'uniforme corrispondente a quella della predetta autorità; se da autorità civile verrà indossata l'uniforme ordinaria o la grande uniforme secondo che la predetta autorità sia in abito scuro o da cerimonia (tight o uniforme prevista per la carica).
- (17) Saranno osservate le prescrizioni locali.
- (18) Nel periodo stagionale in cui sono prescritte le uniformi estive, al posto della uniforme da Società estiva (So.E.) verrà indossata l'uniforme da sera estiva (Se.E.).
- (19) L'uniforme è completata di sciarpa azzurra e di decorazione di formato ridotto.
- (20) Quando intervengono Alte Autorità straniere la cui tenuta prevede l'uso delle decorazioni metalliche ridotte, queste sono indossate anche dagli Ufficiali italiani sulla corrispondente uniforme. La circostanza deve però essere prescritta sull'invito (Es. uniforme da sera – Se. – con insegne metalliche ridotte).
- (21) Nel periodo stagionale in cui sono prescritte le uniformi estive, la uniforme da Società estiva (So. E.) verrà indossata solo quando siano ordinate o richieste le insegne metalliche ridotte delle decorazioni, in caso contrario verrà indossata l'uniforme da Sera estiva (Se. E.).
- (22) Se il pranzo di Corpo è svolto con i Sottufficiali e la truppa nei giorni delle Feste di F.A., Arma, Corpo, Specialità e Servizio, tutti mantengono l'uniforme prevista per la cerimonia militare.
- (23) Con decorazioni.
- (24) L'autorizzazione ad indossare l'uniforme ordinaria, su richiesta degli interessati (imputati e testimoni), viene rilasciata, di volta in volta, dall'Autorità militare di cui all'art. 75 della L. n. 113754, titolare a valutare se la posizione processuale non sia in contrasto con i valori ed il prestigio dell'A.D..
- (25) Nelle cerimonie ove è prevista l'uniforme S.A.3, per l'Arma dei Carabinieri è utilizzata la Grande Uniforme Speciale.


DISTINTIVI PER CAPPELLANI



Stelletta in metallo
(dorata solo per l'Ordinario Militare ed il Vicario
Generale)



Fregio per basco




Distintivo in metallo o plastica



Distintivo a spillo

DECORAZIONI IN USO PERMANENTE



Schema rappresentante l'ordine di successione

1^a Riga:

- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Militare d’Italia;
- Grande Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia;
- Commendatore dell’Ordine Militare d’Italia;
- Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia.

2^a Riga:

- Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia;
- Medaglia d’Oro al Valor Militare;
- Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito;
- Medaglia d’Oro al Valore di Marina.

3^a Riga:

- Medaglia d’Oro al Valor Aeronautica;
- Medaglia d’Argento al Valor Militare;
- Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito;
- Medaglia d’Argento al Valore della Marina;

4^a Riga:

- Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico;
- Medaglia di Bronzo al Valor Militare;
- Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito;
- Medaglia di Bronzo al Valore della Marina;

5^a Riga:

- Medaglia di Bronzo al Valore Aeronautico;
- Medaglia d’Oro al Valor Civile;
- Medaglia d’Argento al Valor Civile;
- Medaglia di Bronzo al Valor Civile;

6^a Riga:

- Croce al Valor Militare;
- Croce al Merito di Guerra (con stelletta sovrapposta per ogni concessione successiva alla prima);
- Croce d’Oro al Merito dell’Esercito;
- Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico;

7^a Riga:

- Croce d’Argento al Merito dell’Esercito;
- Medaglia d’Argento al Merito Aeronautico;
- Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito;
- Medaglia di Bronzo al Merito Aeronautico;

8^a Riga:

- Medaglia d’Oro al Merito Civile;
- Medaglia d’Argento al Merito Civile;
- Medaglia di Bronzo al Merito Civile;
- Medaglia di Benemerita per i Volontari della guerra Italo-Austriaca (1915 – 1918);

9^a Riga:

- Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana (1936 – 1940);
- Medaglia di Benemerita per i volontari della campagna di Spagna (1936 – 1939);
- Medaglia di Benemerita per i volontari della Guerra 1940-45 ed attraversamento delle linee;
- Distintivo d’Onore per i patrioti “Volontari della libertà”;

10^a Riga:

- Medaglia commemorativa delle campagne d’Africa (1882 – 1935);
- Medaglia commemorativa della Guerra Italo-Austriaca 1915-18 (1915 – 1920) (con sovrapposta una stelletta d’argento per ogni anno di campagna);
- Medaglia commemorativa italiana della Vittoria 1918;
- Medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale (1935 – 1936);

11^a Riga:

- Medaglia commemorativa della campagna di Spagna (1936 – 1939);
- Medaglia commemorativa della Guerra 1940-43 (con sovrapposta una stelletta d’argento per ogni anno di campagna);
- Medaglia commemorativa della Guerra 1943-45 (con sovrapposta una stelletta d’argento per ogni anno di campagna);
- Medaglia commemorativa della spedizione di Fiume (1919 – 1921);

12^a Riga:

- Medaglia commemorativa della spedizione in Albania (1939);
- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

13^a Riga:

- Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
- Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto;
- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro.

segue Allegato “C”

14^a Riga:

- Grande Ufficiale dell’Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
- Commendatore dell’Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
- Ufficiale dell’Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
- Cavaliere dell’Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro.

15^a Riga:

- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Cavalleresco della Corona d’Italia;
- Grande Ufficiale dell’Ordine Cavalleresco della Corona d’Italia;
- Commendatore dell’Ordine Cavalleresco della Corona d’Italia;
- Ufficiale dell’Ordine Cavalleresco della Corona d’Italia.

16^a Riga:

- Cavaliere dell’Ordine Cavalleresco della Corona d’Italia;
- Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di Carriera Militare;
- Gran Croce al Merito della Croce Rossa;
- Medaglia d’Oro al merito della Croce Rossa Italiana (con stelletta contornata di alloro se per meriti in tempo di guerra).

17^a Riga:

- Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana (con stelletta contornata di alloro se per meriti in tempo di guerra);
- Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana;
- Medaglia al Merito per lungo comando nell’Esercito (20 anni);
- Medaglia d’Onore per lunga navigazione marittima (20 anni).

18^a Riga:

- Medaglia Militare Aeronautica per lunga navigazione aerea (20 anni);
- Medaglia Militare al Merito di lungo comando per la Guardia di Finanza (20 anni);
- Medaglia al Merito per lungo comando nell’Esercito (15 anni);
- Medaglia d’Onore per lunga navigazione marittima (15 anni);

19^a Riga:

- Medaglia Militare Aeronautica per lunga navigazione aerea (15 anni);
- Medaglia Militare al Merito di lungo comando per la Guardia di Finanza (15 anni);
- Medaglia al Merito per lungo comando nell’Esercito (10 anni);
- Medaglia d’Onore per lunga navigazione marittima (10 anni);

segue Allegato “C”

20^a Riga:

- Medaglia Militare Aeronautica per lunga navigazione aerea (10 anni);
- Medaglia Militare al Merito di lungo comando per la Guardia di Finanza (10 anni);
- Medaglia al Merito di lunga attività di paracadutismo militare;
- Croce d’Oro per anzianità di servizio (per U. e SU: con 40 anni di servizio).

21^a Riga:

- Croce d’Oro al Merito di servizio per la Guardia di Finanza (40 anni);
- Croce d’Oro per anzianità di servizio (per U. e SU: con 25 anni di servizio).
- Croce d’Oro al Merito di servizio per la Guardia di Finanza (25 anni);
- Croce anzianità di servizio per Ufficiali della Croce Rossa Italiana (25 anni).

22^a Riga:

- Croce d’Argento per anzianità di servizio (per i militari di truppa con 25 anni di servizio);
- Medaglia anzianità di servizio per Sottufficiali e truppa della Croce Rossa Italiana (25 anni);
- Croce d’Argento per anzianità di servizio (per U. e SU: con 16 anni di servizio);
- Croce d’Argento al Merito di servizio per la Guardia di Finanza (16 anni).

23^a Riga:

- Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia;
- Medaglia di Benemerenzza per i Pionieri dell’Aeronautica;
- Medaglia per i Benemeriti della Pubblica Finanza;
- Medaglia commemorativa della Crociera Aerea del Decennale.

24^a Riga:

- Croce commemorativa con spade incrociate alle operazioni militari del Golfo Persico nel periodo dal 17 gennaio 1991 al 12 aprile 1991;
- Croce commemorativa con spade incrociate alle operazioni militari del Golfo Persico nei periodi dal 24 agosto 1990 al 16 gennaio 1991 e dal 13 aprile 1991 al 2 agosto 1991;
- Croce commemorativa per la partecipazione alle Operazioni in Somalia;
- Medaglia commemorativa per il personale delle F.A. impiegato in missione di pace presso UNIFIL, MFO e Libano.

25^a Riga:

- Medaglia commemorativa per il personale della Marina Militare impegnato nel Golfo Persico 1988;
- Croce commemorativa per il personale delle F.A. che abbia prestato o prestato servizio in una forza o missione destinata al mantenimento della pace al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali o multilaterali o per conto dell'ONU;
- Croce commemorativa per soccorso umanitario a popolazioni al di fuori del territorio nazionale;
- Medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1976 (Friuli).

26^a Riga:

- Medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1980 (Campania – Basilicata);
- Medaglia commemorativa per la partecipazione ad operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità;
- Medaglia di benemerita al personale intervenuto per l'Emergenza Etna 1991 - 1992;
- Medaglia commemorativa per campagna di ricerca in Antartide.

27^a Riga:

- Sovrano Militare Ordine di Malta con distintivo di grado o rango (Ordine dei Cavalieri);
- Sovrano Militare Ordine di Malta con distintivo di grado o rango (Ordine Melitense);
- Ordine Equestre di S. Silvestro con distintivo di grado o rango (*);
- Santo Sepolcro di Gerusalemme con distintivo di grado e rango.

(*) Tale onorificenza è riportata a titolo di esempio in quanto le onorificenze previste dalla Santa Sede sono, in ordine di importanza, le seguenti: Ordine PIANO, Ordine di S. GREGORIO, Ordine Equestre di S. SILVESTRO, Croce pro Ecclesia et Pontefice, Medaglia Benemeriti.

segue Allegato “C”

PROSPETTO DELLE UNIFORMI SU CUI INDOSSARE I NASTRINI E LE DECORAZIONI

Forza Armata	Nastrini	Nastrini ridotti	Decorazioni	Decorazioni ridotte
Esercito	S.I. – S.A.I.I. S.A.E.I. – O.I. – O.E.	S.E. – Ce. I. – Ce.E. – Se.I. – Se.E.	S.A.I. 3 – S.A.E.3 – G.U.I. – G.U.E.	G.U.Ce.I. G.U.Ce.I. – So.I. – So.E. – Ga.I : - Ga.E.
Marina	O.I. – O.E. – Ce. – Ce.E. – S.E.K. – S.A.I.I. – S.A.E.1 – S.A.I.2 – S.A.E.2 – Se.I.	Se.I.G. – Se.E. – So.I	S.A.I.3 – S.A.E.3 – G.U.I – G.U.E.	So.E. – Ga.I. Ga.E.
Aeronautica	S.I. – S.A.I.1 – O.I. – O.E.	Se.I. – Se.E. – So.I. – So.E.	S.A.I.3 – G.U.I – G.U.E.	Ga.I. – Ga.E.
Carabinieri	S.I. – O.I. – O.E. – S.E.	S.E. – Ce. I. – Ce.E. – Se.I. – Se.E.	S.E. – S.I. - G.U.I. – G.U.E.	G.U.Ce.I. G.U.Ce.I. – So.I. – So.E. – Ga.I : - Ga.E.

DISTINTIVO DI INCARICO



Cordellina per Ufficiali dell'Esercito che ricoprono cariche particolari



Distintivo per Consigliere Militare e Primo Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica



Distintivo per Assistente Militare e Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica per E.I., per M.M. e A.M.; Addetto Militare Navale, Aeronautico, titolare o aggiunto



Distintivo per Assistenti Militari e Aiutanti di Campo del Presidente della Repubblica

DISTINTIVI D'ONORE



Mutilato in guerra



Mutilato in servizio



Ferito in guerra



Ferito in servizio




Orfano di guerra

segue Allegato "E"

Promozione per merito di guerra



Ufficiali Generali e
Ammiragli




Ufficiale Superiore




Ufficiale Inferiore,
Sottufficiale e Truppa


Avanzamento per merito di guerra



Ufficiali Generali e
Ammiragli



Ufficiale Superiore



Ufficiale Inferiore,
Sottufficiale e Truppa



Decorazione Onorifica
di S.M.D.



Medaglia Onorifica della Presidenza
della Repubblica



Personale che ha prestato servizio presso l'Ufficio Affari Militari della Presidenza della Repubblica



Distintivo d'onore del C.A.S.D.

DISTINTIVI DI MERITO



Ufficiali e Funzionari che hanno frequentato o diretto il Centro Alti Studi Militari




Ufficiali e Funzionari che hanno frequentato o diretto i Corsi presso il Centro Alti Studi per la Difesa



Ufficiali frequentatori e direttori di corsi Presso l'Istituto Stati Maggiori Interforze



Distintivo dello Sport



Distintivo per Allievi ed Aspiranti Ufficiali dell'Accademia di Sanità Militare Interforze

DISTINTIVI RICORDO



Squadrone elicotteri ITALAIR



Contingente di pace in Libano



ANTICA BABILONIA

DISTINTIVI DI APPARTENENZA



Stato Maggiore della Difesa



Area Tecnico-Administrativa
del Ministero della Difesa



Scuola Difesa N.B.C.



CASD



Scuola di Aerocooperazione



Scuola Telecomunicazioni
Forze Armate



Comando F.I.R.



Protezione Civile

DISTINTIVI DI APPARTENENZA



COI



Personale della Giustizia
Militare



Consiglio Superiore
delle Forze Armate




Personale in servizio
presso il C.I.S.A.M.



Consiglio Centrale
di Rappresentanza dei militari

segue Allegato “H”

Categoria B



Bracciale sanitario internazionale



Distintivo del personale della categoria in congedo

Categoria C



NATO Defence College



S H A P E



CIMIC Group South



IMS International Military Staff

segue Allegato “H”



H A F S O U T H



Forza mobile di ACE

Categoria D



Ufficiali Osservatori dell'ONU

SCIARPA AZZURRA



USO DEL COPRICAPO, DELLA SCIABOLA, DEL CAPPOTTO E DELL'IMPERMEABILE NELLE DIVERSE CIRCOSTANZE

CIRCOSTANZE	COPRICAPO	GUANTI (quando previsti)	SCIABOLA (quando prevista)	CAPPOTTO o IMPERMEABILE (quando previsto) (*)
Presentazioni e visite di dovere (individuali e collettive):				
– in locale chiuso	Viene temporaneamente depositato	Vengono temporaneamente depositati	Va portata al seguito	Viene temporaneamente depositato
– all'aperto	Si indossa	Con la grande uniforme e con l'uniforme ordinaria: non si calzano e sono tenuti con la mano sinistra	Va portata al seguito	Si indossa
Spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, ecc. pranzi, tratt. danzanti, ricevimenti	Viene temporaneamente depositato	Vengono temporaneamente depositati	Viene temporaneamente depositata	Viene temporaneamente depositato
Cerimonie nuziali	Non si indossa ed è tenuto con la mano sinistra	Non vengono calzati e sono tenuti con la mano sinistra	Va portata al seguito	
Cerimonie religiose (per coloro che non indossano l'uniforme S.A.):				
– in locale chiuso	Non si indossa ed è tenuto con la mano sinistra	Non vengono calzati e sono tenuti con la mano sinistra	Va portata al seguito	Si indossa
– all'aperto	Si indossa	Vengono calzati	Va portata al seguito	Si indossa
Cerimonie di inaugurazione di anno accademico presso Istituti militari in locale chiuso con i partecipanti seduti	Viene temporaneamente depositato	Vengono temporaneamente depositati	Va portata al seguito	Si indossa
Manifestazioni sportive e affini:				
– in locale chiuso	Viene temporaneamente depositato	Vengono temporaneamente depositati	Viene temporaneamente depositata	Viene temporaneamente depositato
– all'aperto	Si indossa	Non vengono calzati e sono tenuti con la mano destra	Va portata al seguito	Si indossa

(*) o giacca a vento con uniforme da combattimento

segue: Allegato “L”

CIRCOSTANZE	COPRICAPO	GUANTI (quando previsti)	SCIABOLA (quando prevista)	CAPPOTTO o IMPERMEABILE (quando previsto) (*)
Cerimonie militari:				
– personale inquadrato e/o con uniforme S.A.	Si indossa	Vengono calzati	Va portata al seguito	Si indossa
– personale non inquadrato o comunque uniforme non S.A.	Si indossa	Vengono calzati	Va portata al seguito	Si indossa
In automezzo militare:				
– per brevi spostamenti	Può essere temporaneamente non indossato	Possono essere calzati	Va portata al seguito	Si indossa
– partecipando a cortei ufficiali quando si è comandati di rappresentanza, recandosi o allontanandosi dal luogo fissato per la cerimonia o manifestazione militare	Si indossa	Vengono calzati	Va portata al seguito	Si indossa
In automezzo militare, aeromobile, treno o altro mezzo pubblico di locomozione, per lunghi spostamenti (interurbani)	Può essere temporaneamente depositato	Possono essere temporaneamente non calzati	Può essere temporaneamente depositata	Può essere temporaneamente depositato
Su mezzi di trasporto pubblico in ambito urbano	Si indossa	Possono essere temporaneamente non calzati	Va conservata nella apposita custodia	Si indossa
In automezzo privato	Può essere temporaneamente depositato	Possono essere temporaneamente calzati	Va conservata nella apposita custodia	Può essere appositamente depositato
Cerimonia dell'alza e dell'ammaina bandiera a bordo di unità navali	Viene tenuto con la mano destra al fianco destro	Vengono calzati	Va portata al seguito	Si indossa

(*) o giacca a vento con uniforme da combattimento

DISTINTIVI TRADIZIONALI



Casa Militare della Presidenza della Repubblica



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Vista	la legge 18 febbraio 1997, n. 25, che all'art. 3, comma .3, lett. a), attribuisce al Capo di stato Maggiore della Difesa la responsabilità dell'impiego delle Forze Armate nel loro complesso;
Visto	il Decreto Ministeriale in data 27 settembre 2000, concernente "Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa in materia di distintivi di carica";
Vista	la determinazione ministeriale in data 25 gennaio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni aggiuntive ai regolamenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in materia di elementi aggiuntivi ai distintivi di grado per particolari cariche;
Ravvisata	L'opportunità di aggiornare la Determinazione Ministeriale del 1952 e successive varianti alla luce del mutato assetto ordinativo delle Forze Armate;

DETERMINO

ART. 1

Gli Ufficiali Generali dell'Esercito, gli Ufficiali Ammiragli della Marina, gli Ufficiali Generali dell'Aeronautica che ricoprono gli incarichi di:

- Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- Capo di Stato Maggiore della Marina;
- Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti;
- Direttore di BILANDIFE (qualora Maggiore Generale o grado equivalente);
- Direttore Generale della Sanità Militare della Difesa (qualora Maggiore Generale o grado equivalente);
- Direttore Generale di Commissariato e dei Servizi Generali della Difesa (qualora Maggiore Generale o grado equivalente);
- Comandante Generale delle Capitanerie di Porto (qualora Ammiraglio Ispettore);
- Direttore SISMI e del SISDE (qualora Brigadier Generale/Maggiore Generale o grado equivalente);

- Capi dei Corpi e delle Armi delle Forze Armate (qualora Maggiore Generale o grado equivalente);
- portano, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica, in aggiunta ai distintivi del proprio grado;
- sulle contropalline e sulle guaine, una stelletta o un gallone filettati in rosso che, per gli Ufficiali Generali dell'Esercito e dell'Aeronautica, è applicata verso l'interno e, per gli Ufficiali Ammiragli, è applicata verso l'esterno;
 - nella trecciola del berretto, un talloncino filettato in rosso applicato in ciascun lato verso l'interno;
 - sulle maniche della giubba e del cappotto, per gli Ufficiali Ammiragli e per gli Ufficiali Generali dell'Aeronautica, un gallone filettato in rosso. L'occhiello e il rombo saranno formati dal predetto gallone; essi non recano alcuna filettatura.

ART. 2

Per gli Ufficiali Generali/Ammiragli che alla data della presente determinazione sono titolati di incarichi non più inclusi tra quelli previsti all'art. 1, è consentito il mantenimento dell'attuale distintivo di grado fino alla cessazione dall'incarico.

ART. 3

I Regolamenti sulle uniformi in vigore si intendono integrati in conformità a quanto precede.

ROMA __28 set. 2001 __

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
GEN. ROLANDO MOSCA MOSCHINI
